

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

668^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1962

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROPEA E ASSEMBLEA CONSULTIVA DEL CONSIGLIO D'EUROPA:	
Votazione per la nomina di membri effettivi e di membro supplente <i>Pag.</i> 31140, 31159, 31179	
CORTE COSTITUZIONALE:	
Trasmissione di sentenza	31140
DISEGNI DI LEGGE:	
Annunzio di presentazione	31139
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	31181
Deferimento alla deliberazione di Commissioni	31180
Deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione per il solo esame	31139
Deferimento all'esame di Commissioni permanenti	<i>Pag.</i> 31180
Trasmissione	31139
« Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 » (1884) (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>); « Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (36), <i>d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri</i> ; « Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria » (194), <i>d'iniziativa dei sena-</i>	

<i>tori Zotta e Cerica (Seguito della discussione):</i>		SACCHETTI Pag. 31161
PRESIDENTE	Pag. 31143 e <i>passim</i>	SPANO 31156
BANFI	31156 e <i>passim</i>	TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> 31157 e <i>passim</i>
BATTAGLIA	31166, 31167	Votazione per appello nominale 31160
BERGAMASCO	31165	INTERPELLANZE:
CENINI, <i>relatore</i>	31157 e <i>passim</i>	Annunzio 31181
FORTUNATI	31145, 31171, 31173	INTERROGAZIONI:
* GENCO	31172, 31178	Annunzio 31181
MAMMUCARI	31143, 31151, 31168	SULL'ORDINE DEI LAVORI:
* MINIO	31154, 31167	PRESIDENTE 31180
MONTAGNANI MARELLI	31140 e <i>passim</i>	N. B. — <i>L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.</i>
PECORARO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	31176	
RUGGERI	31143 e <i>passim</i>	
RODA	31162 e <i>passim</i>	

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

G E N C O , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

dei senatori Tirabassi, Baldini e Monni:

« Modifiche alla legge 28 luglio 1961, numero 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica » (2383);

dei senatori Donati, Moneti, Tirabassi, Baldini, Bellisario, De Luca Angelo, Angelilli, Bruno, Di Rocco, Macaggi e Caristia:

« Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici » (2384).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Disposizioni concernenti il personale incaricato degli istituti professionali e gli insegnanti di arte applicata non di ruolo degli istituti e scuole d'arte » (2174-B) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente del Senato e modificato dall'8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Modifica dell'articolo 29 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (2382), d'iniziativa dei deputati Coleoni ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione per il solo esame

P R E S I D E N T E . Comunico che la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) ha richiesto, all'unanimità dei suoi componenti, che il disegno di legge: « Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia » (1969), di iniziativa del senatore Angelilli, già deferito alla Commissione stessa per il solo esame e attualmente in stato di relazione, sia rimesso a detta Commissione in sede deliberante.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

**Annunzio di trasmissione di sentenza
da parte della Corte costituzionale**

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 19 dicembre 1962, ha trasmesso copia della sentenza, depositata in pari data in Cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante proroga della legge 14 luglio 1959, n. 741, relativa ai minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori (sentenza n. 106).

Votazione per la nomina di un membro dell'Assemblea parlamentare europea, di un membro effettivo dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e di un membro supplente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro dell'Assemblea parlamentare europea, di un membro effettivo dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, di un membro supplente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.

Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

(Sono estratti i nomi dei senatori Spagnoli, Gelmini, Massimo Lancellotti, Sand e Baracco).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne restano aperte.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio

decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739 » (1884) (Approvato dalla Camera dei deputati); « Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (36), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria » (194), d'iniziativa dei senatori Zotta e Cerica

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione di un'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, modificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 », già approvato dalla Camera dei deputati; « Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 », d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria », d'iniziativa dei senatori Zotta e Cerica.

Dobbiamo ora passare all'esame degli articoli.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Domando la parola per chiedere che il Senato voglia votare contro il passaggio agli articoli, e se me lo permette, onorevole Presidente, vorrei chiarire le ragioni della mia richiesta.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . Onorevoli colleghi, signor Presidente, onorevole Ministro, nel dibattito che si è iniziato martedì mattina sono intervenuti nove senatori comunisti, due socialisti, un senatore

monarchico, il collega D'Albora, e nessun membro del Gruppo della Democrazia Cristiana. Fra tutti questi intervenuti solo il collega monarchico ha difeso il provvedimento di cui discutiamo, e il resoconto sommario reca che egli lo avrebbe approvato, « sottolineando come la sua parte politica, pur non partecipando all'attuale maggioranza governativa, non ha esitato a dare la sua approvazione ».

Mi pare che questo sia già di per sè abbastanza sintomatico. Noi di nostra parte abbiamo dimostrato — almeno di questo sono convinto — l'entità, sia pure approssimativa, delle rapine che gli speculatori di aree hanno compiuto ai danni della collettività che ha speso il denaro necessario per rendere urbanizzabili le aree che erano agricole. Crediamo di aver dimostrato anche le conseguenze nefaste sui valori storici e naturali del nostro Paese, sui monumenti, sulle zone panoramiche, sul paesaggio italiano.

Abbiamo dimostrato come imponente sia ormai il caos urbanistico in molte nostre città, come gravissima e in continuo incremento sia la carenza degli alloggi, come non meno gravi siano gli aumenti dei canoni di affitto e degli sfratti, canoni e sfratti che negli ultimi mesi hanno avuto un'autentica cabrata. Abbiamo anche dimostrato l'insufficienza, anzi la crisi acuta dei servizi civili, dei servizi sanitari, scolastici, assistenziali, dei trasporti urbani ed interurbani.

A questo proposito il relatore, collega Cennini, si è dimostrato scettico circa alcune nostre affermazioni. Ora io vorrei rivolgergli sommessamente il consiglio di leggere, oppure rileggere, gli atti di taluni congressi e convegni che si sono occupati della materia. Ad esempio i convegni tenuti per il progresso di Milano, i congressi urbanistici, l'ultimo convegno delle A.C.L.I., proprio sullo specifico argomento, e lo consiglieri anche di rileggere un numero speciale della rivista « Mondo economico » dedicato al *boom* industriale e alle strozzature che ne sono conseguite, non soltanto nel triangolo industriale tradizionale, ma anche in quella che viene chiamata l'ellisse Torino-Milano. Quella lettura gli dimostrerà che le nostre afferma-

zioni non sono state esagerate, ma sono corrispondenti alla triste realtà.

Noi abbiamo suffragato la nostra denuncia con testimonianze ineccepibili tratte da lavori e da dichiarazioni di economisti, di sociologi, di igienisti, di urbanisti, e non di parte nostra, non comunisti; tali testimonianze le abbiamo tratte da convegni, da deliberazioni dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, di varie organizzazioni popolari e sindacali, e le abbiamo tratte anche dalla cronaca quotidiana e dalla stampa del nostro Paese, a cominciare dal giornale della Curia di Milano, « L'Italia », per passare a « Il Giorno », al giornale della Democrazia Cristiana « Il Popolo », all'« Avanti! », a « La Stampa » di Torino, a « L'Unità » e a « Mondo economico », di cui ho citato il numero speciale ma che spesso si è occupato di tale questione.

Personalmente ho anche affermato che mi sentivo legato — anche se non ho fatto il giuramento di Pontida — ad un ordine del giorno approvato all'unanimità, come dissi ieri, dalla Giunta di centro-sinistra del Comune di Milano e, come aggiungo oggi, dal Consiglio comunale di Milano, escluse le destre, ordine del giorno che invitava i parlamentari a prodigarsi perchè il Parlamento nazionale garantisse almeno l'imposta annuale sulle aree, il rafforzamento dell'autonomia comunale e l'attribuzione ai Comuni del potere di espropriare le aree, onde garantire un'abitazione civile a tutti i cittadini e uno sviluppo urbanistico armonico alla città.

Nei nostri interventi — i colleghi che erano presenti lo ricorderanno certamente — abbiamo rammentato il cammino di gambero che è stato imposto ai provvedimenti in materia, a partire dalla proposta di legge presentata dai Gruppi comunista e socialista nel 1955, per arrivare a quella dei senatori Spezzano, Montagnani Marelli ed altri presentata successivamente e a quella del senatore democristiano Amigoni ed altri, fino al compromesso raggiunto qui al Senato intorno ai vari testi e che raccolse il consenso unanime con dichiarazioni molto precise, che qui sono state ricordate, anche da parte del senatore Ceschi, dell'onorevole Trabucchi e

di altri autorevoli colleghi della Democrazia Cristiana.

Abbiamo altresì ricordato — e non soltanto noi — come l'onorevole Preti fece sua quella legge che era partita qui dal Senato e come poi l'abbia abbandonata dopo la pubblicazione di un ordine del giorno elaborato ed approvato dalla Camera di commercio di Milano, fatto proprio appunto dall'onorevole Marzotto ed inserito quasi integralmente come emendamento alla legge che era allora in discussione, facendole perdere così ogni pur minima validità.

Abbiamo anche dimostrato — e mi pare che l'abbia fatto in modo particolare il collega Ruggeri — come questo disegno di legge che abbiamo discusso, ma che io spero non continueremo ad esaminare, non frenerà in alcun modo la speculazione in atto, ma anzi farà aumentare il prezzo delle aree per la traslazione quasi totale del peso delle imposte, senza dare tangibile sollievo ai Comuni. Esso in sostanza non risolverà nessuno dei gravi problemi che stanno sul tappeto, nè permetterà una razionale espansione urbanistica.

Alla fine del dibattito vi è stata una replica del senatore Cenini, relatore, il quale ha attenuato verbalmente l'ostilità al disegno di legge che aveva già consegnata nella relazione scritta, mentre poi ha liquidato, o almeno forse suppone di aver liquidato, alcune delle nostre critiche più penetranti, senza argomentare contro di esse, ma definendole demagogiche ed invocando, non so perchè, il nome della città di Mosca (egli potrebbe visitarla e vedrebbe, perlomeno, che colà la speculazione sulle aree edilizie non esiste); non ha trovato, insomma, nessun argomento per una critica attendibile, e non si è neanche sforzato di rintracciare simili argomenti perchè sarebbe stata fatica davvero improba.

Anche la replica del Ministro io penso non possa dirsi soddisfacente, e non credo che questo giudizio possa essere limitato al nostro Gruppo; mi sembra infatti di aver captato alcune osservazioni che allargano il giudizio anche ad altri settori della nostra Assemblea.

È stata una replica sbrigativa, e non poteva del resto non esserlo, perchè il Ministro non

ha potuto ascoltare tutto il dibattito e non ha potuto avere il tempo di riflettere sui testi scritti dei discorsi degli oratori che erano intervenuti. Molto pungente è stata la sua polemica contro il progetto del suo collega Sullo, così come avviene spesso fra acerrimi amici. Ma il suo intervento, nel complesso, è stato, a mio parere, contraddittorio ed elusivo, certamente impari alla sua elevata e riconosciuta capacità, poichè non credo che egli (anzi penso esattamente il contrario) sia convinto che con questo strumento, con un'imposta sulle aree, anzi, peggio, con questo tipo di imposta sul valore aggiunto alle aree, si possa far fronte ai gravi problemi che stanno oggi sul tappeto e che noi vorremmo risolvere.

Noi abbiamo già affermato, a conclusione dei nostri interventi, che rifiutiamo di avalare questo regalo natalizio, così generoso, di migliaia di miliardi ai pirati delle aree. Noi abbiamo detto e ripetiamo che vogliamo salvare le nostre città, vogliamo difendere le amministrazioni comunali, vogliamo garantire l'abitazione a tutti i cittadini, affitti accessibili ai loro bilanci. Al caos provocato dalla speculazione noi preferiamo l'ordinato, moderno, civile sviluppo dei nostri centri abitati.

Per queste ragioni, signor Presidente ed onorevoli colleghi, noi chiediamo che il Senato voti contro il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Comunico che il senatore Ruggeri ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, udita la discussione generale, delibera di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1884 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Ruggeri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

M A M M U C A R I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A M M U C A R I . Faccio rilevare che sono stati presentati molti emendamenti, e che si tratta di emendamenti estremamente importanti, la cui discussione richiederà molto tempo. Alcuni di tali emendamenti non sono soltanto correttivi degli articoli del disegno di legge, ma sono addirittura sostitutivi, basandosi su quanto noi abbiamo fatto presente nel corso della discussione ed anche sugli orientamenti che sono stati manifestati dal Governo con la presentazione del disegno di legge Sullo.

Noi proponiamo pertanto di rinviare il disegno di legge in Commissione in modo che, almeno per quanto riguarda gli emendamenti più importanti, si possa concordare una linea comune. Una volta raggiunto tale accordo, il disegno di legge potrebbe tornare in Assemblea ed essere approvato sollecitamente.

P R E S I D E N T E . Senatore Mammucari, le faccio osservare che ieri fu deciso di rinviare l'inizio della discussione sugli articoli del disegno di legge per dar modo alla Commissione di esaminare gli emendamenti presentati.

Pertanto, io mi permetto di suggerirle di rinunciare, per il momento, alla richiesta di sospensione e di ripresentare tale proposta in sede di discussione dell'articolo 1, se si dovesse profilare una possibilità di accordo tra i vari Gruppi sulla sospensione stessa.

Naturalmente se lei, senatore Mammucari, insiste, io sottoporro la sua proposta di sospensiva all'Assemblea e potranno parlare due senatori a favore e due contro. Ma per il momento la pregherei di non insistere.

M A M M U C A R I . Signor Presidente, sono spiacente di non poter aderire alla sua proposta.

P R E S I D E N T E . Comunico allora che i senatori Mammucari, Ruggeri ed altri, nel numero prescritto dal Regolamento, hanno presentato una proposta di sospensiva. Su tale proposta possono parlare due oratori a favore e due contro.

R U G G E R I . Domando di parlare a favore della sospensiva.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U G G E R I . Signor Presidente, sono stati presentati degli emendamenti da questa parte, specialmente all'articolo 1, i quali, se fossero approvati — ed ancora non è certo che saranno bocciati — imporrebbero senz'altro la sospensiva, perchè, come abbiamo affermato ieri nei nostri interventi, c'è un punto, che noi abbiamo definito il punto strategico di tutto il disegno di legge, che è proprio concentrato nell'articolo 1.

Ora mi sembra che queste proposte che provengono da alcuni senatori meritino un esame; anzi mi sembra che sia necessario un esame preventivo da parte della Commissione, perchè, ripeto, se questi emendamenti fossero approvati si imporrebbe una revisione di tutto il sistema, e quindi di tutti i 44 o 50 articoli che compongono il disegno di legge.

Per queste ragioni, signor Presidente, io sono d'accordo sulla sospensiva.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di sospensiva. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1884, nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

C E M M I , *Segretario* :

CAPO I.

TITOLO I

**IMPOSTA SULL'INCREMENTO
DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

Art. 1.

È data facoltà ai Comuni di istituire una imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. L'istituzione dell'imposta è ob-

bligatoria per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

Si considerano fabbricabili le aree che per conformazione fisica o superficie, anche se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, secondo le norme edilizie in vigore, semprechè, se censite con reddito dominicale terreni, abbiano, nel momento in cui si applica l'imposta, ai sensi degli articoli 6, 7 e 12 un valore di mercato almeno sette volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

Per le aree censite come bosco di alto fusto il calcolo di cui al comma precedente viene effettuato considerandole come se fossero censite a pascolo di prima classe, con l'aggiunta del valore delle piante riferito al 1º settembre dell'anno precedente a quello della tassazione; per le aree non censite con reddito dominicale si fa riferimento al valore medio dei terreni circostanti.

Si considerano fabbricabili le aree ancorchè sulle medesime insistano costruzioni abusive o a carattere provvisorio, o ruderi di fabbricati di qualunque natura, come pure le aree che siano utilizzate, se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1º gennaio 1958, per una cubatura inferiore alla metà di quella consentita dalle norme edilizie vigenti nel tempo della costruzione o di quella corrispondente al sistema normale di costruzioni edilizie usato nella zona.

Sono equiparati alle aree fabbricabili i tratti di palude o di laguna o di litorale, non soggetti a regime di pubblico demanio, che siano utilizzabili per costruzione edilizia anche mediante lavori di consolidamento o di rassodamento.

Sono pure equiparati alle aree fabbricabili i suoli ed i tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, movimenti di terra, sbancamenti di rocce ed in genere lavori di adattamento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Fortunati, Montagnani Marrelli, Ruggeri, Sacchetti, Pesenti, Spezzano, Minio e Mammucari. Se ne dia lettura.

C E M M I , Segretario:

« Sostituire il testo dell'articolo 1 con i seguenti:

Art. 1.

Nell'ambito dei piani urbanistici i Comuni promuovono l'espropriazione, anche per zone, secondo i tempi determinati dalla necessità delle fasi di attuazione:

a) di tutte le aree inedificate, comprese quelle facenti parte del patrimonio dello Stato e degli altri Enti pubblici;

b) delle aree già utilizzate per costruzioni se la utilizzazione in atto sia sensibilmente difforme rispetto a quella prevista dai piani urbanistici particolareggiati.

I Comuni espropriano anche quelle aree **inespropriabili** che successivamente all'approvazione dei piani urbanistici vengono a rendersi edificabili per qualsiasi causa.

Tutti i Comuni, anche in deroga delle norme vigenti, debbono provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione dei piani urbanistici. Tali piani possono comprendere anche comprensori territoriali di più Comuni, su base consortile.

Art. 1-*bis*.

Per le aree che, prima dell'approvazione del piano regolatore generale, non avevano destinazione urbana secondo i piani approvati, l'indennità di espropriazione è determinata considerando il terreno come agricolo e libero da vincoli di contratti agrari.

Per le aree inedificate già comprese in zone urbanizzate, l'indennità di espropriazione è stabilita in base al prezzo di cessione dei più vicini terreni di nuova urbanizzazione aumentato della rendita differenziale di posizione in misura non superiore ad un coefficiente massimo stabilito da un Comitato di ministri presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri del lavoro pubblici, dell'interno, del bilancio, dei trasporti, della pubblica istru-

zione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del turismo e dello spettacolo, delle partecipazioni statali e delle finanze.

Per le aree che, prima dell'approvazione del piano regolatore generale avevano destinazione urbana ed erano coperte da costruzioni, l'indennità di espropriazione è ragguagliata al valore venale della costruzione. Si applica, tuttavia, il comma precedente qualora l'indennità in base ad esso calcolata risulti più favorevole al proprietario.

In ogni caso l'indennità è fissata prescindendo da qualsiasi incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente per effetto della progettazione, dell'adozione e dell'attuazione del piano regolatore generale.

Il Sindaco e il Presidente del Consorzio pubblicano l'elenco dei beni da espropriare indicando il prezzo offerto per ciascun bene.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il Prefetto, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consorzio, ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nel termine di cui al comma successivo, e pronuncia l'espropriazione.

Per quanto non diversamente previsto, si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Art. 1-ter.

Il Comune, acquistate le aree espropriate, provvede alle operazioni di urbanizzazione primaria.

Il Comune cede in proprietà allo Stato e agli Enti territoriali le aree destinate alla utilizzazione pubblica.

Il diritto di superficie sulle aree destinate a edilizia residenziale viene ceduto a mezzo di asta pubblica, salvo che le aree non vengano richieste per il perseguimento dei loro fini istituzionali, entro termine da stabilire con legge regionale, da Enti pubblici che operano nel settore della edilizia e da società cooperative che abbiano per scopo la costruzione di alloggi economici o popolari per i propri soci e salvo che esse siano richieste per utilizzazione industriale.

Ai fini della determinazione del prezzo di cessione si sommano: le indennità di espropriazione dell'intera zona e degli interessi relativi, il costo delle opere di urbanizzazione e di quello per lo sviluppo dei servizi pubblici, da effettuarsi nel perimetro della zona, nonchè una quota per spese generali. Il totale è ripartito sulla superficie delle aree destinate all'edificazione e il quoziente costituisce il prezzo della cessione e, in caso di asta, la base di questa ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Fortunati ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento che fa capo agli emendamenti all'articolo 1 (emendamenti che si risolvono nella nostra proposizione principale di sostituire l'articolo 1 con tre articoli) è stato da me affrontato nella richiesta di sospensiva. In quella sede hanno parlato i colleghi Banfi e Gava ed il ministro Trabucchi. In realtà, nelle loro risposte non sono stati affrontati i termini delle questioni, che pure io mi ero sforzato di formulare esplicitamente. Riconosco che vi sono esigenze di polemica politica: ma a me sembra che, di fronte a fenomeni così vistosi quale quello della rendita parassitaria, che si sta manifestando attraverso la speculazione sulle aree fabbricabili, sia venuto il momento di cercare che ognuno di noi faccia oggettiva chiarezza circa le cose e le loro valutazioni.

A me pare che anzitutto dobbiamo chiederci, nei confronti della proposta deliberata dall'altro ramo del Parlamento, e che noi siamo chiamati a discutere, qual è il senso di ogni prelievo tributario, essendo chiaro che il provvedimento al nostro esame è un provvedimento, come dice il relatore di maggioranza, di carattere fiscale. Se è un provvedimento di carattere fiscale, è certo che ci dobbiamo domandare quale può essere la sua portata. Se le parole hanno un senso, affermare che una determinata norma o un complesso di norme si risolvono in un provvedimento fiscale, vuol dire che si tratta puramente e semplicemente di un mezzo per

ottenere un prelievo tributario. Ci troviamo ora, nel caso in esame, di fronte soltanto all'esigenza di ottenere un qualunque prelievo tributario? È questo lo scopo? E' questo il senso che vogliamo dare al provvedimento nel settore specifico?

La verità, a mio avviso, è un'altra. La verità è, anzitutto, che dobbiamo riuscire a capire che vi è una distinzione tra politica tributaria e politica economica; che la politica tributaria, volta a volta, può essere uno strumento che affianca o frena una politica economica, e che dobbiamo liberarci sia dal mito di una politica tributaria assolutamente neutrale di fronte agli orientamenti di politica economica, sia dal mito contrapposto che la politica tributaria in sé e per sé possa supplire ogni politica economica, possa essere da sola politica economica.

In definitiva, tutti gli argomenti addotti dal relatore Cenini e dal Ministro che cosa hanno cercato di far risaltare nel dibattito? Che sì, è vero, il testo proposto è un provvedimento tributario, ma che, malgrado questo e anche nell'assenza di una scelta di carattere generale, il testo proposto in ogni caso implica un orientamento e una scelta di politica economica, proprio perchè si tratta di un congegno tributario.

La questione non è soltanto di carattere generale: la questione è anche di carattere specifico.

Se, come a me sembra, una lunga esperienza storica sta a dimostrare che non vi è alcun sistema tributario e alcun prelievo tributario, in sé e per sé, che possano rappresentare un criterio di scelta e di orientamento politico ed economico, è certo che, nel caso specifico e nel settore specifico, non vi è alcun precedente storico che possa far trovare puramente e semplicemente in uno strumento tributario, non dico la risoluzione, ma l'avvio a una risoluzione dei problemi politico-economici.

Perchè? Perchè nel momento stesso in cui, per un complesso di circostanze che ho cercato di richiamare quando chiesi di sospendere il dibattito, si manifesta un processo tumultuoso di espansione economica, accompagnato da intensi, caotici, incontrollati e incontrollabili movimenti di popolazione, nel

momento in cui si assiste ad uno spostamento radicale dell'insediamento delle attività produttive e delle varie forme di servizi, non vi è alcuno strumento tributario che possa di per sé combattere il formarsi di una speculazione, rompere l'accumulazione della speculazione, e inserirsi nel corso del processo di sviluppo economico.

È chiaro, pertanto, che bisogna affrontare la situazione preliminarmente, non sulla base di strumenti tributari, ma sulla base di diritti reali, perchè lo strumento tributario non può essere altro che un mezzo attraverso cui consentire l'esercizio di un diritto reale.

La situazione, oggi, qual è? Sta di fatto che si è realizzata una rendita parassitaria vistosa; che vi è stato un processo di edificazione incontrollato; che tale processo di edificazione ha distorto, entro determinati limiti, il processo di sviluppo della produzione, del consumo, della dislocazione delle attività umane ed economiche.

E il fenomeno non tende a rallentare. Da tutte le ricerche degli studiosi risulta, al contrario, che il fenomeno si proietta in un futuro indeterminato e indeterminabile.

Si può pensare di impedire l'espansione di tale fenomeno con uno strumento tributario, con qualunque strumento tributario? A mio avviso, la cosiddetta soluzione tributaria è l'espressione di una posizione utopistica. A tale giudizio non pervengono solo studiosi che hanno un determinato orientamento scientifico. A tale giudizio pervengono tutti gli studiosi, per i quali la realtà economica è la realtà economica e non è mai né solo una realtà tributaria, né solo una realtà monetaria.

Non credo si possa sostenere che i professori da me già citati nel corso del dibattito siano criptomarxisti. Essi si sono occupati del problema, in realtà, come studiosi del movimento cattolico. Orbene questi studiosi, partendo da posizioni scientifiche diverse dalle mie, arrivano alla stessa conclusione: il fenomeno non si può combattere se non attraverso l'eliminazione totale della rendita fondiaria, che assume caratteri parassitari, dando all'ente pubblico anzitutto, non uno strumento tributario, ma un diritto reale.

I colleghi che hanno parlato per respingere la mia richiesta di sospensiva hanno finto di ignorare la posizione dello schema Sullo e di questi studiosi, e hanno fatto balenare l'ipotesi che vi sia chissà quale difficoltà di scelta. No, non v'è difficoltà di scelta; è una scelta che ha già precedenti nella storia europea, nei processi di urbanizzazione operati in Olanda e in Inghilterra. Ed è una scelta semplice. Si tratta di sapere (il problema era già al centro del dibattito ideale e della lotta politica al momento della rivoluzione francese), si tratta di sapere — dicevo — a cosa debba servire socialmente la proprietà della terra, se essa debba essere tutelata in quanto produce prodotti agricoli, o se debba essere tutelata anche quando può dar luogo ad una rendita parassitaria, in cui l'esercizio di un'attività economica produttiva non ha alcun peso.

Si tratta, dunque, di scegliere: e nella scelta non vi sono problemi tecnici preliminari. Vi possono essere problemi tecnici nell'esecuzione della scelta. Ma si tratta anzitutto di scegliere. Quando, ad esempio, si prospetta la situazione di piccoli proprietari di terre che sarebbero danneggiati da certe scelte piuttosto che da altre, sia consentito rispondere che la proposizione è strana ed equivoca.

Quando un proprietario coltivatore diretto, per lo sviluppo economico che non dipende dalle sue capacità, e per l'insorgere di infrastrutture il cui costo pesa sulla collettività, diventa percettore di una rendita di posizione che non ha nulla a che vedere con l'esercizio della sua attività economica, allora cessa di essere coltivatore diretto. Egli deve chiedere la tutela della società, in cui vive, come coltivatore diretto; deve pretendere che la proprietà contadina assolva la sua funzione sociale, ma non può pretendere che la proprietà contadina diventi depositaria potenziale di una rendita parassitaria, che nulla ha a che fare con l'esercizio di un'attività economica produttiva.

Quale è in proposito la posizione del progetto Sullo? È che il proprietario di terra non ha il diritto di superficie e che il diritto di superficie, di edificazione, diventa diritto pubblico attraverso l'espropriazione.

Vi sono problemi tecnici da affrontare in questi orientamenti? Vi è anzitutto una scel-

ta precisa di orientamento politico e politico-economico, che indica la strada maestra che si deve imboccare, se si vuole realmente che la speculazione sulle aree fabbricabili cessi, e se non si vuole raggiungere solo un obiettivo fiscale.

Ma vi è di più. Su quale presupposto, onorevole Ministro, lei afferma che il tributo proposto costituisce un'imposta progressiva? Un'imposta è progressiva quando è colpito il percettore di reddito. Ma se il percettore di reddito trasferisce l'imposta, la progressività è puramente formale. Nel caso in esame, l'imposta viene corrisposta nel momento in cui si realizza il reddito, quando, cioè, viene effettuata la vendita dell'area. Il che rende pressochè automatico il trasferimento del carico tributario nel prezzo dell'area.

In queste condizioni, che significa la progressione delle aliquote? La progressione da chi è realmente sopportata? La domanda non può essere elusa.

Si dice che devono essere offerti mezzi finanziari ai Comuni. Ma la questione principale è quella dei mezzi per eliminare le speculazioni che tutti definiscono scandalose e che sollevano l'indignazione popolare. E tale questione si pone nei termini in cui è stata affrontata molti anni or sono in Inghilterra e in Olanda. È veramente anacronistico far apparire come una invenzione diabolica del Ministro Sullo e dei componenti la Commissione ministeriale la soluzione trascritta nel nostro emendamento.

Viviamo in un Paese in cui prospettare soluzioni che altre società hanno discusso e realizzato mezzo secolo fa, appare, come ha fatto comprendere il collega Banfi, una velleità massimalista!

Per non essere massimalisti bisognerebbe sempre far parte di una maggioranza governativa! Ma si è massimalisti, a mio modo di vedere, solo quando si prospettano soluzioni che non corrispondono alle condizioni oggettive della società in cui si opera. Pertanto, il punto da chiarire, sia nel Parlamento, sia nel Paese, è se, nelle attuali condizioni, il diritto di edificazione debba conservare la caratteristica di diritto privato, o debba assumere quella di diritto pubblico.

Si tratta di sapere se gli studiosi che hanno redatto lo schema di progetto Sullo sono

dei velleitari, degli utopisti, che hanno lavorato se non per i nostri nipoti, per i legislatori che verranno dopo di noi.

Dobbiamo domandarci se gli urbanisti, che al congresso di Milano hanno chiesto la realizzazione del progetto Sullo nell'attuale legislatura, sono dei massimalisti romantici. Come devono essere giudicati gli amministratori socialisti, democristiani e socialdemocratici, che nel Consiglio comunale di Bologna hanno formulato analoga richiesta? Sono degli illusi che non conoscono i rapporti delle forze politiche e sociali, in Parlamento e nel Paese? Sono degli ignoranti, che non conoscono la differenza che intercorre tra un tributo e un diritto reale?

Lasciamo, dunque, da parte gli argomenti che implicano valutazioni arbitrarie di massimalismo politico. La verità si è che occorre affrontare una soluzione, che implica, certamente, scelte estremamente impegnative. Ma tali scelte, a mio personale giudizio, non chiamano nemmeno direttamente in causa la formula governativa.

Nel momento in cui il Presidente del Consiglio ha svolto le dichiarazioni programmatiche, il Presidente esprimeva la sintesi di un dibattito avvenuto nell'interno della coalizione politica che si dichiarava pronta, da un lato, a far parte della compagine governativa, dall'altro, a dare dall'esterno il suo appoggio, attraverso l'astensione o il voto favorevole su determinati provvedimenti.

In quel particolare momento il Presidente del Consiglio non può aver certo riferito quello che stava preparando la Commissione presieduta dall'onorevole Sullo. Il punto d'approdo della Commissione Sullo è posteriore alla formazione governativa. D'altra parte, non mi risulta che le conclusioni della Commissione Sullo siano state oggetto di un dibattito politico chiaro ed aperto tra i partiti della coalizione governativa. Il che, fino a prova contraria, sta a significare che il problema sul piano politico è aperto, e che su di esso non vi sono veti o assensi vincolativi.

Credo allora che la questione possa e debba essere risolta in sede di dibattito parlamentare. Ci si trova di fronte a due proposte: da un lato si fa riferimento solo a uno stru-

mento tributario, secondo il testo approvato dalla Camera dei deputati; dall'altro, si fa perno su un diritto reale, secondo il nostro emendamento. Sul piano economico le due soluzioni hanno un diverso significato. Il diritto reale segue la vicenda economica. Mentre il tributo si muove dall'esterno della realtà economica, il diritto reale si muove all'interno di questa.

Al riguardo, noi non abbiamo da nascondere nulla. Come ho avuto modo di precisare illustrando la richiesta di sospensiva, il diritto reale in sé e per sé non è sufficiente. Noi non intendiamo mettere una pietra tombale sulla rendita parassitaria che si è realizzata, e non intendiamo patrocinarne un diritto reale, che non possa essere esercitato. La nostra posizione non può essere fraintesa.

Vogliamo che si continui a formare una rendita parassitaria? Se rispondiamo negativamente alla domanda, dobbiamo allora sancire preliminarmente, non uno strumento tributario, ma un diritto reale. Vogliamo colpire la rendita parassitaria già accumulata? Per realizzare tale obiettivo, non occorre uno strumento tributario permanente: occorre uno strumento tributario eccezionale, che faccia pulizia là dove le scope normali del sistema tributario italiano non sono riuscite a operare.

Il discorso va continuato, perfezionato. Non basta affermare che i Comuni hanno il diritto di espropriare nell'ambito dei piani urbanistici, e non basta nemmeno prevedere che il diritto di edificazione viene ceduto a mezzo di asta pubblica, sulla base di parametri economici prefissati. Si deve oggettivamente ottenere che il prezzo raggiunga e non vada oltre determinati livelli economici: questo è l'obiettivo da perseguire. Se l'obiettivo non è perseguito, la politica economica prescelta viene meno ai suoi presupposti.

È chiaro, pertanto, che è indispensabile che i Comuni dispongano inizialmente di mezzi, ai fini degli espropri. Ma, onorevole Ministro, lei non può asserire che, siccome i mezzi non vi sono, allora non si può scegliere la strada del diritto reale! L'orientamento va invertito: facciamo prima la scelta principale, e poi, nell'ambito di essa, discutiamo i mezzi di attuazione, perchè la scelta

principale si concreti! Noi abbiamo il dovere anzitutto di stabilire una scelta principale, e vi diciamo fin d'ora che siamo pronti a discutere lo strumento straordinario per colpire la rendita parassitaria accumulata, e lo strumento normale, per finanziare e, quindi, garantire l'esercizio del diritto reale.

Lo strumento normale, a nostro avviso, non va inquadrato nell'ambito delle aree fabbricabili, ma va visto nel contesto generale del sistema tributario e finanziario. Il presupposto, cioè, da cui prendere le mosse è che si devono predisporre i mezzi per l'esercizio di un diritto reale, che fa venir meno l'esigenza di applicare sulle aree fabbricabili un tributo

Questo è l'obiettivo politico e politico economico, chiaro e semplice, che sta di fronte a noi.

Quando noi andavamo a scuola, non vi erano studiosi marxisti che ci insegnavano economia politica e scienza delle finanze. Abbiamo appreso, però, alcuni insegnamenti, che sono validi in ogni società economica. Tali insegnamenti ammoniscono che i fatti economici, che la vicenda economica non possono essere imbrigliati solo con mezzi sovrastrutturali, con coercizioni politico-tributarie. Quando si contrasta un movimento di prezzi solo con l'espressione autoritaria di un calmiera, si fallisce nel compito. Ebbene: per stroncare un fenomeno di speculazione parassitaria, bisogna andare alle radici. La prima misura radicale da adottare è quella di disporre dei beni su cui si esercita la speculazione. Per eliminare, dunque, la speculazione sulle aree fabbricabili, bisogna stroncare la base oggettiva, strutturale. Tale base non è data dalla proprietà in sé e per sé: è data dal diritto di edificazione, che assume un carattere parassitario nello sviluppo della società moderna.

Io debbo dire, con senso di responsabilità e con fermezza, che gli studiosi che hanno fatto parte della Commissione Sullo hanno dimostrato, di fronte al Parlamento italiano, di aver maggior fermezza politica, morale e ideale del Parlamento stesso, nel suo insieme. Io dichiaro, con senso di responsabilità, che, quando un Parlamento si trova di fronte, per la prima volta nella storia del suo

Paese, ad una Commissione ministeriale che esprime tale posizione, non è lecito affermare che la discussione non è ancora matura.

Bisogna avere il coraggio di esprimere una scelta chiara, netta e precisa. Questo non significa che la scelta debba essere fatta a occhi chiusi. È per questo che noi abbiamo chiesto la sospensione del dibattito. Siamo infatti convinti che debbono essere scelti anche strumenti tributari e finanziari, straordinari e normali.

Ma — ripeto — deve essere espressa anzitutto una scelta principale. È per tale scelta che noi abbiamo presentato gli emendamenti: non con la presunzione che tali emendamenti (che in definitiva, tranne le varianti formali rese necessarie dal dibattito parlamentare, corrispondono a tre articoli dello schema Sullo) siano invalicabili: ma con la certezza che rappresentano un orientamento valido, che noi abbiamo il coraggio di fare nostro. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

MONTAGNANI MARELLI.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI MARELLI.
Mi permetta, signor Presidente, di aggiungere alcune brevi considerazioni a quelle così magistralmente esposte dal collega Fortunati.

Noi ci troviamo di fronte, onorevoli colleghi, a due fenomeni imponenti che si verificano nel nostro Paese e che mi sembrano avere la principale importanza per quanto riguarda la materia che trattiamo. Anzitutto il caos urbanistico, con tutte le implicazioni che abbiamo ampiamente descritto, che non è caratteristico soltanto delle grandi città come Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, ma è caratteristico anche di piccole e medie città, ed anche di modesti Comuni, se collocati in determinate zone.

L'altro fenomeno, già imponente oggi e in dinamismo continuo, è quello dell'immigrazione, cioè dell'inurbamento di grandi masse di cittadini italiani.

Di fronte a questi due fenomeni ognuno comprende come si profilino esigenze straor-

dinarie. Tali esigenze sono di ordine, direi, normale, nel senso che richiedono l'ampliamento e l'aggiornamento di determinate misure, e sono di ordine straordinario.

Di ordine normale è l'esigenza della pianificazione urbanistica, cioè dei piani regolatori, dei piani particolareggiati, ed inoltre dei piani comprensoriali e regionali.

Un'implicazione necessaria di questa esigenza è l'interdipendenza tra la programmazione economica e la pianificazione urbanistica e quindi l'esproprio delle aree fabbricabili da parte dei Comuni: delle aree naturalmente comprese nel piano regolatore, secondo quanto ha dimostrato il collega Fortunati. Questo per l'ordinato sviluppo dei centri abitati.

Ora, alcuni piani comprensoriali sono in stato di più o meno avanzata elaborazione. Alcune città — credo un centinaio di città italiane — hanno già elaborato, ed alcune hanno in attuazione, il piano regolatore. Ma tali piani, in molte circostanze, non sono stati applicati, e non sempre per ostruzionismo di coloro che erano interessati alla mancata applicazione, cioè alla continuazione di un'edilizia disordinata e caotica, non sempre per compiacenze colpevoli di taluni amministratori, ma per altre ragioni che io trascrivo letteralmente dalla relazione illustrativa del progetto di legge dell'onorevole Sullo, cioè dell'elaborato della Commissione di esperti presieduta dall'onorevole Sullo.

« Le cause della mancata attuazione dei piani regolatori sono da individuare anche nell'imperfetta e insufficiente formulazione delle disposizioni di legge, ma soprattutto della mancata disponibilità da parte dei Comuni dei mezzi finanziari occorrenti. Qui viene chiamata in causa la carenza della finanza locale: questo è il principale motivo per il quale i Comuni non si sono avvalsi del demanio comunale, che, nel sistema delle leggi vigenti, è il sistema fondamentale per assicurare la generale espansione dei centri abitati, e in ogni caso è un potente volano per indirizzare l'attività costruttiva nella giusta direzione e per esercitare un'azione calmieratrice sul prezzo delle aree

Lo stesso dicasi per i piani particolareggiati ed altri strumenti di attuazione del pia-

no, che, essendo legati all'espropriazione possono funzionare solo se il Comune abbia la disponibilità dei relativi mezzi finanziari. Tali inconvenienti sono stati poi aggravati dal criterio di valutazione dell'indennità di esproprio, che, fatta eccezione per la creazione dei demani di aree, fu ragguagliata al valore venale dei beni, facendo un notevole passo indietro rispetto a talune leggi preesistenti ».

E la relazione continua, per concludere che, per realizzare le direttive e le previsioni dei piani, è necessario che il Comune abbia la facoltà di espropriare le aree, secondo i modi e le formule che la legge contempla e che abbiamo già illustrato.

Ma, in aggiunta a quanto il collega Fortunati ha qui esposto, ed anche in aggiunta a quanto ieri ha asserito l'onorevole Ministro, il quale ha affermato di aver pensato già taluni anni or sono alla possibilità di conferimento del diritto di superficie, io vorrei osservare, insieme al collega Fortunati, che questo istituto già esiste da decenni in Gran Bretagna, in Olanda e credo anche in altri Paesi del Nord Europa. Ma voglio aggiungere, ad onore della mia città di Milano, e ad onore della Giunta tripartita che resse l'Amministrazione di quella città dal 1946 al 1949, che il diritto di superficie fu applicato nella nostra città, e precisamente nel quartiere dell'8ª Triennale. un ampio quartiere, le cui aree appartenevano appunto al Comune, e che furono offerte con diritto di superficie per 99 anni, non solo ad enti pubblici, ma anche a cittadini privati. Ed anche recentemente esperimenti di questo genere sono continuati nella nostra città di Milano a favore delle cooperative edificatrici a proprietà indivisa.

È vero che vi furono, e in parte esistono ancora, limiti all'applicazione anche più ampia di questo istituto. Sono limiti determinati dai pregiudizi che permangono nell'animo di molti cittadini, sono pregiudizi di coloro che desiderano diventare pienamente proprietari del terreno sul quale edificano la propria casa, perchè a loro sembra che 99 anni siano insufficienti. Ma soprattutto osta allo sviluppo di questa istituzione la scarsa consistenza del demanio comunale

delle aree, e ciò è imputabile in parte alla responsabilità degli amministratori che hanno retto la città di Milano dal 1949 in avanti, ed in parte anche alla scarsità dei mezzi finanziari di cui dispone il Comune.

Il nostro emendamento all'articolo 1, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, eliminerebbe il più grave dei limiti elencati. Per questa ragione chiedo che venga approvato dalla maggioranza del Senato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

M A M M U C A R I Domando di parlare.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

M A M M U C A R I. Vorrei portare alcuni esempi che riguardano Roma, per porre in evidenza come, qualora dovessimo approvare l'articolo primo così come è nella stesura del disegno di legge, non realizzeremmo né per il Comune, né tanto meno per l'erario, alcun vantaggio, e come, invece, se approvassimo gli emendamenti che noi abbiamo proposto, in base d'altra parte ad un orientamento condiviso dal Governo, come appare dal disegno di legge Sullo, trarremmo dei vantaggi non soltanto per la cittadinanza di Roma, ma anche per l'intera Nazione. Chiarisco questa seconda questione.

Credo che la Giunta di centro-sinistra del comune di Roma abbia già avanzato richieste, e richieste ingenti — se non sbaglio, 400 miliardi di lire — non tanto per poter sopperire alle esigenze che si profilano per lo sviluppo della città, quanto per ripianare l'enorme *deficit* di bilancio. Si chiede, quindi, alla Nazione italiana di dare un contributo, che pagherebbero tutti i cittadini in generale, che pagherebbero in particolare i cittadini meno abbienti, per dare modo alla città di Roma di continuare a vivere senza contrarre ulteriori debiti e senza essere assillata dalle necessità di affrontare, non si sa bene con quali misure, il *deficit* attuale. È stata chiesta anche la nostra collaborazione, la collaborazione di noi comunisti per sollecitare il Governo ad accedere alla richiesta di 400 miliardi. Logicamente noi ci siamo pronunziati in maniera negativa su questa richiesta, per il fatto che riteniamo che vi siano enor-

mi possibilità per venire incontro all'Amministrazione comunale di Roma. Gli esempi che porto confermano la giustezza di questa nostra posizione e confermano anche la giustezza della nostra opposizione al disegno di legge che è stato qui presentato e che stiamo discutendo, articolo per articolo. Infatti se dovessero passare l'articolo 1 e anche gli articoli successivi di questo provvedimento, si verrebbero a creare nella città di Roma, nella capitale della Repubblica, le condizioni di nuove richieste di altre centinaia di miliardi di lire, che pagherebbero ancora una volta i cittadini meno abbienti, al fine di portare avanti un'attività che non ha nulla a che vedere con gli interessi della cittadinanza romana e con quelli della Nazione.

Si sta discutendo il nuovo piano regolatore. Nel nuovo piano regolatore sono già state stabilite alcune convenzioni del comune di Roma con una serie di società immobiliari. Voglio citare tali convenzioni, anche per porre in evidenza come, se opposizioni vi possano e debbano essere al presente disegno di legge, queste non vengano dalla destra economica, ma dalla forze del lavoro e della piccola e media produzione. Le convenzioni sono stipulate, non con società di poco conto o con persone fisiche di poco conto, ma con grandi nomi della finanza, con note società immobiliari italiane. Le convenzioni interessano, potremmo dire, l'intero perimetro nuovo della città di Roma ad una distanza media dagli 11 ai 15 chilometri dal Campidoglio. Vedremo poi quali sono le gravi conseguenze che ne derivano per Roma e per l'intera collettività nazionale.

Quali sono queste convenzioni? La prima convenzione riguarda la zona dell'E.U.R., a circa 10 chilometri dal Campidoglio, per cinquanta ettari. Interessa la tenuta del marchese Solari del Borgo.

Al tredicesimo chilometro abbiamo una tenuta di centosessanta ettari, di una nuova Società immobiliare, la « N.I.R. », di cui è proprietaria la marchesa Elvira Pallavicini. Vi è la richiesta di lottizzare e quindi edificare l'intera tenuta di Capocotta, notoriamente proprietà di Casa Savoia, anche nella sottospecie di una Società marinara reale.

Abbiamo un'altra tenuta di centosessanta ettari, di proprietà della famiglia Torlonia e della nota Società generale immobiliare, nella zona della Pineta Sacchetti. Abbiamo un'altra tenuta di ottantacinque ettari, della Società T.E.T.A., che è passata quasi interamente ai Salesiani (prima era del marchese Gerini); si trova nella zona del Casaletto.

Abbiamo poi ancora un'altra grossa proprietà — di un nome sconosciuto nella città di Roma e in Italia! — del conte Romolo Vaselli: una tenuta di sei-settecento ettari nella zona Prenestina. (Bell'Amore e Tor Angela).

Abbiamo ancora un'altra tenuta, la tenuta Benzoni, di oltre trecento ettari, nella zona Prenestina.

Abbiamo ancora — anche questi sono nomi sconosciuti alla collettività nazionale! — la Edison e la Società condotte d'acqua, le quali hanno acquistato dalla marchesa Giulia Torlonia, attraverso la Società immobiliare Cecchignola, l'intera zona militare nella località Laurentina (non a caso si ha il nome di Società immobiliare Cecchignola).

Abbiamo i fratelli Del Drago, che hanno venduto a due Società (De Virgili e Serena), dietro cui sono nomi, anche questi sconosciuti, come Acquarone, Beltrame e Pirelli (che sembra, stando ai dati anagrafici, corrispondere al capo famiglia Pirelli, noto e povero proprietario di alcune grandi società italiane) una tenuta, che si estende per duecentototantotto ettari nella zona Tiburtina.

L'insieme di queste convenzioni interessa un complesso di tremila ettari, pari a trenta milioni di metri quadrati.

Vediamo come verrebbe applicata la legge, nel caso si dovesse approvare il disegno di legge in esame.

I terreni indicati vengono venduti, già oggi, a prezzi variabili dalle 1000 alle 5 mila lire al metro quadro. Ai prezzi attuali le società realizzerebbero circa 100 miliardi di lire.

Ma come riuscirebbero queste società a sfuggire all'imposta anche quando, come ha proposto il senatore Cenini, invece di moltiplicare per dieci, si moltiplicasse per sette il valore iniziale di mercato dei terreni? Le

operazioni, che sono suggerite dal fervidissimo cervello dei capi di queste famiglie, dei loro tecnici, dei loro giuristi e dei loro avvocati, sono veramente degne di essere tenute in considerazione.

Le vie per sfuggire all'imposta sono diverse. Ci sono due tipi di espedienti: il primo, basato sull'articolo 15, consiste nel realizzare attività che portano all'esclusione dell'applicazione dell'imposta per l'aliquota del terreno che non viene utilizzato ai fini edilizi veri e propri. Una possibilità, ad esempio, è quella di cedere ad Ordini religiosi, per opere di beneficenza o attività similari, una parte del terreno; in genere se ne cede un terzo. È la norma seguita dalla famiglia Gerini e dalla marchesa Pallavicini.

Oppure si cedono i terreni, anche a prezzi bassissimi — o addirittura gratuitamente — ad Enti costruttori di case popolari (I.N.A.-Casa, I.N.C.I.S. ed altri Enti di questa natura); od anche si cedono questi terreni — è il caso della famiglia Vaselli — al Comune di Roma per la costruzione di servizi pubblici, ad esempio per la costruzione del mattatoio o della « Città annonaria ». Anche qui si è disposti a cedere, su seicento-settecento ettari, duecento ettari; proprio una grande elargizione, che verrebbe fatta gratuitamente dal conte Vaselli al comune di Roma. E si insiste, da parte del conte Vaselli, perchè il Comune accetti questa donazione. Resterebbero altri quattrocentocinquante ettari, che verrebbero destinati ad attività edilizia.

Oppure, come nel caso delle famiglie e delle società immobiliari che hanno convenuto con il comune di Roma la lottizzazione nella zona Prenestina e Tiburtina, si procede alla vendita a prezzi variabili dalle 3 alle 5 mila lire, ad aziende industriali o commerciali, oppure si cede un'aliquota del terreno per la costruzione di scuole, o per la costruzione di edifici adibiti al culto o ad attività di beneficenza. Attraverso questa operazione circa un terzo delle aree viene escluso dalle imposte.

Però, quando si costruiscono scuole, case parrocchiali, chiese, ambulatori, servizi di pubblica utilità nella zona ceduta, risulta

valorizzata la parte restante in maniera tale da renderla praticamente esente dalla imposta, proprio in base alle moltiplicazioni per sette del valore iniziale, così come l'articolo 1 prevede. Questo in base all'articolo 15.

Ma vi è anche una seconda strada, ed è quella suggerita dall'articolo 23. Perché tenere questi terreni così abbandonati? È bene migliorarli. Si cominciano a costruire le strade, a spese della società; vi si costruiscono le piazze, oppure si adibiscono questi terreni ad attività agricole; si possono creare dei frutteti o addirittura allevamenti di bestiame; oppure si adibiscono a parchi, in modo che il valore venga innalzato di una certa aliquota. Quale è il risultato che se ne trarrebbe?

Un esempio: terreni nudi alle distanze, che ho citato, dal Campidoglio, dagli 11-13 ai 15 chilometri, spuntano prezzi, come nudi terreni agricoli, che non sono mai inferiori alle 700-800 lire a metro quadrato. Un minimo di attività migliorativa porta il valore a 1.500-2.500 lire il metro quadrato. Moltiplichiamo per sette e arriviamo a 10.500-17.500 lire al metro quadrato.

Vogliamo vendere questi terreni? Li vendiamo ad altre società o a privati per fare case di tipo economico o anche villini di lusso e il terreno lo possiamo vendere anche a 10-17.000 lire il metro quadrato. Il valore iniziale era di 700-800 lire. Come si applica l'imposta? Non si raggiungono le 7 volte. Si potrebbe vendere fino a 10-17.000 lire, rinunciando alle 500 lire, ma l'imposta non si applica. Si possono lucrare 270-500 miliardi di lire, ma non si sborsa una lira.

Quale è la conseguenza? Da un lato vi è l'arricchimento, che non è sufficiente definire illecito, da parte di grosse società immobiliari e di grandi nomi della finanza italiana; dall'altro, si impone una particolare espansione alla città di Roma. Chi è che pagherebbe e l'arricchimento — pari a 270-500 miliardi di lire — e la caotica espansione? Li pagherebbero i cittadini romani, che sarebbero costretti ad andare ad abitare sempre più lontano dai posti di lavoro; li pagherebbero i cittadini romani, che sarebbero obbligati a pagare fitti elevati, perchè, proprio a causa di questa legge, i prezzi del-

le aree aumenterebbero, senza che il comune di Roma ne possa trarre giovamento, li pagherebbero i cittadini romani, che verrebbero sottoposti ad un ulteriore torchiamento fiscale.

Chi, inoltre, pagherebbe le conseguenze di queste convenzioni e le conseguenze dell'applicazione dell'articolo 1 del disegno di legge? Le pagherebbe la collettività nazionale. Immaginate una città che si espande su 30 milioni di metri quadrati a distanze dagli 11 ai 15 chilometri dal Campidoglio. Questo significa che occorre costruire le strade, portare i servizi, creare le condizioni che rendano possibile l'esistenza alla cittadinanza. Quanto costa il mantenimento di una città così allargata, e allargata non in base a sani criteri urbanistici, ma in base alla volontà di grossi nomi della finanza italiana, in base agli interessi delle grosse società immobiliari? Chi è che paga il prezzo di questa operazione? Lo pagano non solo la cittadinanza romana, non solo gli operai e gli impiegati di Roma costretti ad andare ad abitare sempre più lontano, a pagare per due stanze e servizi dalle 25 alle 30 mila lire al mese, a passare ore e ore sui mezzi di trasporto per recarsi a lavorare, a sborsare somme crescenti per il mantenimento dei servizi; lo paga — ed ecco che ritorniamo all'inizio — la collettività nazionale, perchè sono altre centinaia di miliardi di lire che occorrerà spendere per il mantenimento della città di Roma, quando queste famiglie, queste società, grazie al presente disegno di legge, non spenderanno una lira, non faranno il sacrificio di una lira delle centinaia di miliardi che in maniera diretta o indiretta verranno a guadagnare. Non è da dimenticare che queste stesse società potrebbero anche non vendere affatto i terreni, ma costruire esse stesse direttamente, sfuggendo così per altra via ad un'altra serie di azioni fiscali, alle quali dovrebbero sottostare se vendessero i terreni.

Verrebbero a guadagnare somme enormi, che pagheremmo tutti quanti noi, senza che contribuiscano in alcun modo a risanare il bilancio del comune di Roma e a far progredire, in maniera uniforme e positiva, l'economia della nostra Nazione. Queste società,

infatti, i soldi che guadagnerebbero li investirebbero, preferibilmente, in altre attività speculative con acquisto di altre aree, magari dal quindicesimo al ventesimo chilometro dal Campidoglio, o in altre zone a grande prospettiva di espansione turistica, come ad esempio la zona alta dei Castelli romani, da Grottaferrata a Rocca Priora, ove già è in corso una colossale operazione di acquisto di terreni da parte di ben noti esponenti del mondo finanziario e politico.

Perchè dovremmo accedere alla richiesta di approvazione dell'articolo primo del disegno di legge attuale, quando sappiamo per esperienza, per gli esempi che ho voluto citare — e se ne potrebbero citare ancora degli altri — che questo disegno di legge opera in maniera contraria all'obiettivo che, apparentemente, esso vorrebbe realizzare, quello cioè di colpire coloro che realizzano, in queste operazioni di compra-vendita immobiliare — attraverso, cioè, la compra-vendita di terreni agricoli da trasformarsi in aree fabbricabili — decine di miliardi di utili? Nella pratica il presente disegno di legge agevola l'espansione della speculazione nel campo dell'attività edilizia immobiliare in generale.

È questa la ragione per la quale noi insistiamo, non solo nella presentazione degli emendamenti all'articolo uno, ma anche, in modo consapevole, nella richiesta di votazione per appello nominale, così che ognuno si assuma la responsabilità di dare o di negare il suo contributo reale alla lotta contro la speculazione sulle aree fabbricabili e alla lotta contro il monopolio fondiario, che è una delle piaghe più gravi della Nazione italiana, una delle remore più poderose a uno sviluppo molto più avanzato dell'economia italiana; il suo contributo a che questa sia una lotta sostanziale, effettiva, quale si può realizzare, non con il presente disegno di legge, ma con gli emendamenti all'articolo 1 che abbiamo presentati. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

M I N I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I N I O . Signor Presidente, vi sono alcune cose sulle quali non può esservi disaccordo, e difatti in nessun momento della discussione si è manifestato disaccordo, anche se in Aula più che di discussione si debba parlare di un monologo. Non c'è dubbio che da tutte le parti, ivi compresa la parte in cui siede la maggioranza dell'Assemblea, si ammette che il latifondo urbano, la speculazione edilizia sono i fenomeni più gravi, scandalosi della nostra società italiana, il sistema attraverso il quale oggi si accumulano più ingenti e più favolose fortune, non solo, ma si accumulano apportando a tutta la collettività un danno, perchè sottraggono lavoro e ricchezza ed arrecano disordine allo sviluppo delle nostre città.

Su questa questione non mi pare che vi sia ombra di dubbio, e non abbiamo sentito alcuna voce in contrario. Che si tratti di una accumulazione di fortune immense è dimostrato dalle cifre che sono state portate, e io vorrei ricordare che questa mattina, in seno alla Vª Commissione, un brivido è passato su ciascuno di noi quando abbiamo sentito il Ministro raccontarci di un tale proprietario di terreni a Milano che per aver ceduto allo Stato poche decine di ettari di terra — tra l'altro è una cessione che risale a prima della guerra — ha intascato oltre un miliardo di lire. E non c'era nessuno in quel momento tra noi che non è andato col pensiero a quelle centinaia di migliaia, e forse anche più di piccoli risparmiatori, dei quali si fa sempre l'elogio da parte vostra, che hanno magari penato tutta la loro vita per mettere da parte poche migliaia di lire investite in titoli di Stato e che sono stati letteralmente espropriati, ridotti alla miseria, mentre dall'altra parte si intascano miliardi a spese della collettività.

Io ho sempre sentito sostenere da parte dei vostri teorici, colleghi della maggioranza, che la proprietà è frutto del lavoro, del sacrificio, del risparmio: ebbene, mi sapete dire voi dove sta il lavoro di quel tale che ha intascato il miliardo? Ove sta il lavoro di coloro che ogni giorno accumulano immense fortune? Dove sta il risparmio? Qual è il fondamento, insomma, di questa difesa del diritto di proprietà per quanto si rife-

risce alle aree edificabili, quando tutto invece sta a dimostrare esattamente il contrario, che si tratta cioè di una rapina esercitata ai danni della collettività, senza fatica, senza sforzo, senza investimenti, senza nemmeno intelligenza!

Con questo provvedimento di legge si intenderebbe colpire un simile arricchimento con un prelievo fiscale che è inferiore alla imposta sulla ricchezza mobile, la quale tra l'altro colpisce i redditi misti di capitale e di lavoro, ossia è un prelievo esercitato sul lavoro, sull'attività economica, sull'iniziativa, sull'investimento, sulla creazione di una ricchezza, e quindi sul guadagno di gente che rischia, perchè fino a prova contraria nessuno può mai garantire a chi esercita un'attività economica la certezza di un profitto.

Ma io, onorevoli colleghi, ho preso la parola non tanto per ripetere cose ormai vecchie — ma che giova pur sempre ripetere perchè a quanto pare non trovano ancora accoglimento — quanto per mettere in luce un elemento non trascurabile di questa vicenda. L'esproprio delle aree edificabili, e quindi il trasferimento all'ente pubblico del diritto di edificazione, non è soltanto un atto di giustizia nei rapporti tra singolo cittadino — in questo caso il proprietario — e collettività, ma è anche un atto di giustizia nei rapporti fra singoli cittadini, fra singoli proprietari.

Che sia un atto di giustizia nei rapporti tra singoli cittadini e collettività non c'è dubbio: la collettività intende beneficiare di un diritto e quindi impedire che un singolo si arricchisca a sue spese. Ma avete mai pensato all'enorme sperequazione ed ingiustizia che si crea per il solo fatto che un terreno viene dichiarato edificabile e un altro no? È vero che l'ente pubblico non ha il diritto di edificazione quale noi gli vogliamo attribuire, ma è pur vero che è il Comune, attraverso i piani regolatori, i piani di fabbricazione, i regolamenti edilizi, che permette o no che un terreno venga edificato, che include o no un'area in un piano regolatore e la trasforma quindi in area edificabile. Basta allora un puro e semplice atto amministrativo perchè un proprietario di terreni si trasfor-

mi in miliardario dalla mattina alla sera, mentre un altro proprietario di terreni, tutt'al più, si deve accontentare di conservare i suoi terreni ad uso agricolo, limitatamente al valore che essi hanno.

Avete mai pensato all'ingiustizia che nasce da questo sistema quando, per esempio, si vincola un certo terreno a parco pubblico o a parco privato, mentre vicino vi è un altro proprietario che vede trasformare i suoi terreni in zolle d'ore, come dicevo nel mio intervento in sede di discussione generale? E poi ci meravigliamo del fatto che coloro che hanno il proprio terreno vincolato a parco pubblico o a parco privato abbattano gli alberi, magari di notte, per mettere il Comune di fronte al fatto compiuto! E vogliamo forse meravigliarci del fatto che a Palermo abbiano addirittura incendiato una villa? Non c'è da provare nessuna meraviglia. Del resto si tratta di una vecchia procedura: se non erro, Crasso faceva lo stesso nell'antica Roma: incendiava interi quartieri per poter trasformare i terreni occupati da baracche e catapecchie in terreni edificabili.

È giusto pertanto, anche dal punto di vista dell'uguaglianza dei cittadini, che quando un terreno viene dichiarato edificabile il diritto di edificazione venga trasferito all'ente pubblico.

Vi è poi un'ultima considerazione da fare. Un provvedimento di esproprio non sarebbe soltanto un atto di giustizia nei rapporti tra i singoli cittadini, ma anche un elemento di moralizzazione della vita pubblica. Tutti sappiamo infatti quale elemento di corruzione e quali perturbamenti arrechi la speculazione edilizia nella vita degli enti pubblici e della collettività. Far includere o meno un'area in un piano regolatore vuol dire far sorgere una battaglia che spesso viene condotta a colpi di milioni e di miliardi; e tutti sanno quanto sia difficile, per gli enti pubblici collettivi, sottrarsi all'enorme pressione che perviene loro da parte degli interessi privati.

Noi riteniamo che un provvedimento di esproprio, quale è quello previsto dallo schema Sullo e dagli emendamenti che abbiamo presentato, contribuisca non soltanto all'eli-

minazione di un paradossale arricchimento, di una forma abnorme di speculazione sui beni della collettività, ma anche ad introdurre nella vita pubblica del Paese un elemento di giustizia e di moralità. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

B A N F I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A N F I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli interventi del senatore Fortunati e degli altri colleghi comunisti hanno reso necessario, da parte nostra, un chiarimento; noi vogliamo infatti che su un problema così delicato non sussistano dubbi.

Sono stati proposti come emendamenti a questa legge, da parte dei compagni comunisti, tre articoli noti come facenti parte dello schema di legge predisposto dal ministro Sullo, evidentemente per provocare un nostro voto contrario e dedurne che noi siamo contrari allo schema di legge Sullo e alla politica che tale schema rappresenta.

Io voglio qui dichiarare, nel modo più esplicito, che il Partito socialista italiano dal 1892 si batte per l'espropriazione dei proprietari terrieri, che ha collaborato, nella Commissione ministeriale, all'elaborazione dello schema di disegno di legge che passa col nome di schema Sullo, e che è impegnato in questa politica, ha scelto questa politica. Su questo terreno non vi possono essere dubbi.

Noi non possiamo peraltro condividere la proposta di introdurre tre articoli dello schema Sullo, così come sono stati presentati, in questa legge. Io non avevo mai detto al collega Fortunati che egli fosse un velleitario massimalista, ma devo dirglielo oggi, perchè, quando si presenta un emendamento il quale prevede l'obbligo di espropriazione di tutti i terreni fabbricabili da parte dei Comuni e non si stabilisce contemporaneamente con quali mezzi finanziari i Comuni debbano provvedere ai relativi pagamenti entro 30 giorni, come si dice nell'articolo 1-bis, questo è massimalismo. Ciò vuol dire infatti non tener conto della situazione obiettiva del Paese...

F O R T U N A T I . Non è verò! Approvate questo, e discuteremo dopo di quella questione. Tutti hanno sentito quello che ho detto io!

B A N F I . Ed allora, io rispondo semplicemente al collega Fortunati che siamo completamente d'accordo nel discuterne dopo, ed è per questo che oggi votiamo contro gli emendamenti proposti.

S P A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A N O . Il collega Banfi ha detto che lo scopo del nostro emendamento è evidentemente quello di mettere in difficoltà i compagni socialisti. Non capisco perchè ci si voglia attribuire un disegno così macchiavellico. Perchè dovremmo voler mettere in difficoltà i compagni socialisti e costringerli a votare contro?

Il compagno Banfi ha parlato di una libera scelta del Partito socialista, che consiste nell'impegno di sostenere lo schema che passa sotto il nome di Sullo; e qui ci troviamo di fronte ad un'altra libera scelta dei compagni socialisti, i quali votano contro i nostri emendamenti. Non si tratta nè di una nostra provocazione, nè di un tranello: si tratta di una scelta da parte nostra e da parte loro, e la scelta per noi è chiara: esiste un problema politico che è stato posto sulla via tracciata dal Governo di centro-sinistra, e che va enormemente avanti rispetto a questo che discutiamo e che poteva parere alcuni mesi fa un provvedimento progressista. Oggi, ponendosi politicamente questa scelta di fronte al Parlamento ed al Paese, noi desideriamo in una certa misura anticiparla. Coloro i quali votano contro i nostri emendamenti, almeno oggettivamente, che cosa fanno? Fanno barriera contro il progresso di quella legge (lo schema Sullo), dando pretesto a quelle forze che lo schema Sullo osteggiano, e che sono numerose e bene individuate o almeno bene individuabili. Questa è la scelta politica di fronte a cui ci troviamo, e gli uni e gli altri.

Devo respingere, a nome del Gruppo comunista, nel modo più reciso l'accusa che indirettamente ci è stata lanciata dal compagno Banfi, di aver presentato gli emendamenti per mettere in difficoltà il Gruppo socialista: noi li abbiamo presentati con la speranza di poter convincere il Senato della Repubblica a votarli.

Questo e non altro era il nostro disegno.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

C E N I N I , relatore. La Commissione evidentemente è contraria.

F O R T U N A T I . La Commissione non li ha discussi! (*Commenti dal centro*).

C E N I N I , relatore. S'intende che parlo della maggioranza della Commissione: quando si dice il Senato s'intende la maggioranza del Senato; quando si dice che la Camera ha approvato un disegno di legge, s'intende che la maggioranza della Camera l'ha approvato. Questo è naturale: non fermiamoci a discutere su queste quisquiglie!

Perchè ho detto che la Commissione evidentemente è contraria? Si tratta, con lo emendamento sostitutivo, di un'impostazione del tutto diversa da quello che è il criterio del disegno di legge. Il disegno di legge riguarda l'imposta sull'incremento di valore delle aree, mentre qui si tratta di espropriazione delle aree. E neppure si tratta di essere favorevoli o contrari al progetto Sullo. Quando il progetto Sullo verrà in discussione, quando sarà presentato al Parlamento ne discuteremo e lo esamineremo. Oggi non è assolutamente il caso. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

P R E S I D E N T E . Senatore Fortunati, la prego, faccia silenzio; lei ha già parlato.

C E N I N I , relatore. Come relatore non voglio neppure entrare nel merito della proposta, poichè si tratterebbe allora di riprendere la discussione generale, oppure di ri-

prendere gli argomenti già svolti quando è stata presentata dal senatore Fortunati la proposta di sospensiva, che è stata respinta dal Senato.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il Governo, per i motivi che chiaramente ha espresso il relatore, è contrario.

È evidente che il Governo non può essere contrario, di per se stesso, a un disegno di legge che sarà presentato dal ministro Sullo, se e quando sarà presentato; e quindi non intende dare al suo atteggiamento odierno nessun significato nè di approvazione preventiva, nè di disapprovazione di un disegno di legge che non è stato ancora presentato in sede governativa. Il fatto è che lo stralcio di quel disegno di legge presentato dal senatore Fortunati non è neppure sufficientemente organizzato al fine di rendere possibile l'attuazione delle norme in esso comprese, norme che nello schema Sullo sono inquadrate in tutta un'altra regolamentazione. I tre articoli presentati dal senatore Fortunati significherebbero invece un mutamento completo dell'impostazione del disegno di legge di cui stiamo discutendo e per il quale il Senato ha respinto e la sospensiva e le proposte di non passaggio agli articoli.

Per questi motivi il Governo è contrario oggi all'accoglimento dei tre articoli e in modo particolare dell'articolo 1 proposto dal senatore Fortunati. (*Commenti dalla estrema sinistra. Interruzione del senatore Spano*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il testo dell'articolo 1 proposto dai senatori Fortunati ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Gli articoli 1-bis e 1-ter proposti dagli stessi senatori sono preclusi.

Sull'articolo 1 è stato presentato un emendamento subordinato da parte dei senatori Ruggeri, Fortunati, Mammucari, Sacchetti, Spezzano, Montagnani Marelli, Minio e Pessenti. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« In via subordinata sostituire il primo comma dell'articolo 1 con il seguente:

” I Comuni sono tenuti ad istituire una imposta annua sul valore reale di mercato delle aree fabbricabili, secondo le norme di cui agli articoli seguenti ” ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ruggeri ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R U G G E R I . Signor Presidente, abbiamo già detto nei nostri interventi che nessun sistema tributario può risolvere appieno il problema della speculazione sulle aree. Lo abbiamo del resto dimostrato anche questa sera tentando una diversa soluzione urbanistico-economica. Ora si tratta di fare una scelta. Senza che io rilegga l'emendamento, è chiaro che la nostra scelta è indirizzata verso il sistema che era già stato approvato dal Senato, sistema che a parole è stato accettato da tutti: è stato accettato da tutti gli oratori di questa parte (*indica la estrema sinistra*), è stato accettato dagli oratori socialisti, gli unici che sono intervenuti, è stato accettato dal relatore Cenini e dal relatore della VIIª Commissione, collega Amigoni, ed infine, nella sostanza ed a parole, è stato accettato anche dal Ministro, il quale ieri sera — stringi stringi! — ha dovuto ammettere, che, l'imposta sull'incremento di valore delle aree provocherà anche un aumento dei prezzi delle aree — ci sono gli stenografici — e che comunque, non sarà quel sistema che determinerà alcuna diminuzione del costo delle aree.

La nostra preoccupazione principale, la prima preoccupazione che abbiamo espresso nei nostri interventi, è quella di natura economica, cioè di creare un sistema che contribuisca, anche se non è perfetto, a che il

prezzo delle aree sia minore, e quindi anche le entrate dei Comuni siano più razionali, più certe e più ricorrenti.

Qual è l'unico argomento che ci si è portato contro? Si è detto, in definitiva, che poiché è stato fatto l'ostruzionismo dalle destre parlamentari, nel passato, certamente una modificazione di sostanza, soprattutto la modificazione principale che riguarda l'articolo 1, cioè l'istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili, la cosiddetta imposta patrimoniale, darà luogo — questa è l'unica tesi, che però non è valida — alla Camera dei deputati — non si è avuto il coraggio di dire « qui al Senato » — a un insabbiamento.

E perchè? Chi l'ha detto? Chi lo farà? (*Interruzione del senatore Cenini*). Scusi, senatore Cenini, ma chi lo farà l'insabbiamento? Vediamo! Noi affermiamo che l'insabbiamento avviene qui al Senato; è qui che avviene l'insabbiamento di questa norma, che da tutti è stata dichiarata migliore: anche nella risposta del Ministro l'imposta patrimoniale annua è stata dichiarata migliore.

Allora, non è che si ha paura che l'insabbiamento lo si faccia alla Camera dei deputati! Lo si vuol fare qui al Senato, e lo vuol fare la Democrazia Cristiana, lo vuol fare il Gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana! È questo Gruppo che non vuole questa soluzione!

Il senatore Cenini ha detto anche — mi scusi, onorevole Cenini, io le voglio bene e la stimo — che queste nostre proposte e questa nostra lungaggine negli interventi e negli emendamenti può essere considerata un ostruzionismo.

Onorevoli colleghi, sono tre giorni che discutiamo questo disegno di legge, e sono otto anni che la destra e la Democrazia Cristiana fanno l'ostruzionismo! Ma quello no, quello non è ostruzionismo! È ostruzionismo il nostro, quello che faremmo noi, che vogliamo discutere e proporre delle soluzioni migliori!

D'altra parte, onorevoli colleghi, quando si è trattato di emendare dei disegni di legge a vantaggio dei gruppi monopolistici finanziari — parlo dei disegni di legge sull'Enel, cioè sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, e sull'imposta cedolare

— allora non si è avuto paura dell'insabbiamento! Allora quelle modifiche si sono fatte e quei disegni di legge sono andati avanti e tornati indietro in quindici giorni! Ad esempio, per quanto concerne il provvedimento sull'Enel, che il Senato ha modificato a vantaggio dei gruppi finanziari, l'ostruzionismo non è stato possibile, non si è fatto, e la legge è passata!

Vorrei, in questa occasione, anche rilevare un'altra tesi della maggioranza. Ieri l'onorevole Cenini ha detto che in fondo la legge è peggiorata, ma la responsabilità è di tutti. Questa è una tesi curiosa: quando si riesce a strappare qualcosa di buono al Governo, una iniziativa accettabile, allora il merito è della Democrazia Cristiana, e in questi giorni appaiono in tutta Italia i manifesti per le pensioni ai coltivatori diretti. Quando le cose vanno male, allora la responsabilità è di tutti. C'era un vecchio proverbio: si diceva una volta che tutto è regio, la finanza, l'esercito e la marina, ma il debito è pubblico. Questo proverbio fa ricordare questa tesi della maggioranza.

Se veramente volete una legge migliore, vi chiediamo di accettare questo emendamento e di prendere accordi, onorevoli colleghi della Democrazia Cristiana, per farlo passare alla Camera. Le forze che si oppongono a questa soluzione rappresentano al Senato il 3-4 per cento dell'Assemblea e alla Camera il 5-6 per cento. È possibile, con un accordo leale, stroncare ogni tentativo di ostruzionismo, al Senato e alla Camera dei deputati.

Se non si accetta questo emendamento, allora non ci sono più dubbi, allora significa che il maggiore partito di Governo, con i suoi alleati, non vuole una legge migliore e non la vuole perchè forse non ha la forza di affrontare i gruppi potenti che hanno imposto questa soluzione. Ma non si parli di responsabilità collettiva, perchè sarà ben chiaro, se respingerete questo emendamento, quali sono i Gruppi che non hanno voluto migliorare questa legge, nell'interesse dei Comuni e dei cittadini, di coloro, per ripetere una frase dell'onorevole Trabucchi, che hanno fame di case.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C E N I N I , relatore. La Commissione è contraria per le ragioni già abbondantemente spiegate.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Il Governo è contrario, e mi permetterei di fare osservare all'onorevole Ruggeri che sostanzialmente è un assurdo vincolare l'autonomia dei Comuni fino al punto di imporre un'imposta sulle aree fabbricabili per comunelli di 3 o 400 abitanti che siano in montagna, dove assolutamente il fenomeno dell'aumento dei valori non c'è. Si verrebbe a creare un'organizzazione perfettamente inutile.

Anticipo invece che il Governo sarà favorevole all'emendamento Roda con cui si propone di portare dai 50 mila ai 30 mila abitanti il limite oltre il quale l'istituzione dell'imposta è obbligatoria.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione relativa alla nomina di un membro dell'Assemblea Parlamentare Europea, di un membro effettivo dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e di un membro supplente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa. Invito i senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amigoni, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara, Baldini, Banfi, Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Battaglia, Battista, Bellisario, Bergamasco, Berlingieri, Bertone, Bi-

sori, Bo, Bolettieri, Bonafini, Braccesi, Bruno, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadorna, Caleffi, Carelli, Caristia, Caroli, Cemmi, Cenini, Cerulli Irelli, Cervellati, Ceschi, Chabod, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli, Crollalanza,

D'Albora, De Bosio, De Giovine, De Leonardis, De Luca Angelo, Di Grazia, Di Rocco, Donati,

Fenoaltea, Ferrari, Ferretti, Florena, Focaccia, Fortunati;

Galli, Garlato, Gatto, Gava, Genco, Gerini, Gianquinto, Giraud, Granzotto Basso, Grava, Greco, Guidoni,

Indelli, Iorio,

Jannuzzi, Jervolino,

Latini, Lombardi, Lorenzi,

Masciale, Massimo Lancellotti, Medici, Menghi, Merlin, Merloni, Messeri, Micara, Milillo, Militerni, Molè, Molinari, Monaldi, Moneti, Monni, Mott,

Negri, Nenni Giuliana,

Oliva,

Pagni, Pajetta, Parri, Pelizzo, Pennavaria, Pessi, Pezzini, Piasenti, Picardi, Piccioni, Pignatelli;

Restagno, Riccio, Ristori, Roda, Romano Domenico, Ronza, Rosati, Russo,

Salari, Sansone, Santero, Sibille, Spagnolli, Spasari,

Tibaldi, Tirabassi, Trabucchi, Tupini,

Vaccaro, Vallauri, Valmarana, Valsecchi, Varaldo, Vecellio, Venudo,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannini e Zanotti Bianco.

Sono in congedo i senatori:

Boggiano Pico, Cingolani, Desana, Faravelli, Piola, Samek Lodovici, Scappini, Tartufoli e Turani.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione. Comunico che i senatori Mammucari, Palermo, Luisa Gallotti Balboni, Mancino, Ruggeri, Mencaraglia, Montagnani Marelli, Cecchi, Ristori, Lombardi, Pellegrini, Sacchetti, Spezzano, Donini, Spano hanno richiesto che la votazione sul-

l'emendamento Ruggeri ed altri sia fatta per appello nominale.

Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento Ruggeri non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo risponderanno *sì*; coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto il nome del senatore Messeri).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello iniziando dal senatore Messeri.

G E N C O , Segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione).

Rispondono sì i senatori:

Bocconi,

Capalozza, Caruso, Cecchi, Cervellati,

De Leonardis, De Luca Luca, De Simone, Donini,

Fiore, Fortunati,

Gallotti Balboni Luisa, Gelmini, Gianquinto, Gombi, Gramegna, Granata,

Leone, Lombardi, Luporini,

Mammucari, Mancino, Marabini, Marchisio, Mencaraglia, Minio, Molè, Montagnani Marelli,

Palermo, Pasqualicchio, Pastore, Pellegrini, Pesenti,

Ristori, Roasio, Ruggeri,

Sacchetti, Scoccimarro, Secchia, Secci, Simonucci, Spano, Spezzano,

Terracini,

Valenzi, Vergani,

Zanardi e Zucca.

Rispondono no i senatori:

Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baldini, Banfi, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Battaglia, Bellisario, Bergamasco, Berlingieri, Bertone, Bisori, Bonadies, Bonafini, Bosco, Braccesi, Buizza, Bussi,

Cadorna, Caleffi, Carelli, Caroli, Cemmi, Cenini, Cerulli Irelli, Ceschi, Chabod, Conti, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli, Crollalanza,

D'Albora, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco, Donati,

Florena, Focaccia,

Garlato, Gava, Genco, Gerini, Giraudò, Granzotto Basso, Grava, Greco, Guidoni, Indelli,

Jervolino, Jodice,

Lorenzi,

Macaggi, Magliano, Massimo Lancellotti, Merlin, Merloni, Messeri, Micara, Molinari, Moneti, Monni, Mott,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva,

Pagni, Pajetta, Palumbo Giuseppina, Penavaria, Piasenti, Picardi, Picchiotti,

Restagno, Riccio, Roda, Romano Domenico, Ronza, Rosati, Russo,

Salari, Sand, Sibille, Spagnolli, Spasari, Tinzi, Tirabassi, Trabucchi,

Vallauri, Valmarana, Valsecchi, Varaldo, Vecellio, Venudo,

Zaccari, Zampieri, Zane e Zannini.

Sono in congedo i senatori:

Boggiano Pico, Cingolani, Desana, Faraveli, Piola, Samek Lodovici, Scappini, Tartuoli e Turani.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento proposto dai senatori Ruggeri, Fortunati, Mammucari ed altri, al primo comma dell'articolo 1:

Senatori votanti	153
Maggioranza	77
Favorevoli	48
Contrari	105

(Il Senato non approva).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Sul primo comma dell'articolo 1 sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Se ne dà lettura

B U S O N I , Segretario:

« Al primo comma, sostituire in fine le parole: "50.000 abitanti" con le altre: "10 mila abitanti" ».

FORTUNATI, MAMMUCARI RUGGERI, SPEZZANO, MINIO, SACCHETTI, MONTAGNANI MARELLI, PESENTI;

« Sostituire il primo comma con i seguenti:

" È istituita un'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili obbligatoria per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o Comuni capoluoghi di provincia, ovvero Comuni dichiarati di soggiorno o di cura, ovvero limitrofi di Comuni aventi non meno di 300.000 abitanti.

Per tutti i restanti Comuni l'imposta è facoltativa " ».

RODA, RONZA, BANFI, MILILLO, CALEFFI

P R E S I D E N T E . Il senatore Sacchetti ha facoltà di illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

S A C C H E T T I . Onorevole Presidente, il nostro emendamento è molto chiaro. Si tratta di rendere obbligatoria l'istituzione dell'imposta per i Comuni al di sopra di 10 mila abitanti e non di 50 mila. Ci troviamo, infatti, in presenza di una situazione di espansione industriale di vario tipo (turistica, meccanica, eccetera) e di varia materia, quantitativa e qualitativa, in moltissime zone fuori dei grandi centri abitati. La cosa investe Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, ma che non raggiungono i 50 mila abitanti.

Il fenomeno è presto spiegato, se si tien conto del fatto che la piccola e media industria acquista aree per nuovi insediamenti industriali e il valore delle aree circostanti sale immediatamente a prezzi proibitivi. Non v'è dubbio che rendere obbligatoria la istituzione dell'imposta anche a questa fascia di Comuni può consentire di conseguire

re, sia pure parzialmente, gli obiettivi che il Governo dice di proporsi, soprattutto quello di controllare l'aumento del valore di queste aree.

Del resto non si tratta dei Comuni di 300 o 400 abitanti di cui parlava prima il ministro Trabucchi, o anche di mille abitanti: si fissi un limite di popolazione ragionevole, 10.000 abitanti, e si terrà conto, in tal modo, di quelle che sono le zone di espansione industriale e commerciale in atto nel Paese.

PRESIDENTE. Il senatore Roda ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

RODA. Onorevole Presidente, il nostro emendamento mira a rendere obbligatoria l'imposta sulla plusvalenza del suolo edificabile (sottolineo la parola suolo perchè fino ad oggi abbiamo usato impropriamente la parola area, ma sfido qualsiasi dei nostri colleghi a sfogliare il Codice civile e a trovarvi menzionata la parola area) almeno per i Comuni di una certa dimensione, che nella nostra proposta sono individuati in quelli che hanno una popolazione superiore ai 30 mila abitanti, mentre il disegno di legge prevedeva l'obbligatorietà solo per i Comuni al di sopra dei 50 mila abitanti. E non mi si venga a dire, signor Ministro...

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Ho già detto che sono d'accordo con il suo emendamento.

RODA. Sta bene, signor Ministro, ma io intendevo sottolineare ai colleghi che questo non significa affatto menomazione delle autonomie comunali: è invece un'esigenza che si impone, se vogliamo togliere dall'imbarazzo la maggior parte degli amministratori comunali. Non nascondiamoci dietro ad un dito: abbiamo avuto delle sollecitazioni proprio da parte di diverse Amministrazioni comunali, le quali ci fanno notare l'esigenza di una legge chiara e perentoria che consenta loro di sottrarsi all'arbitrio dei noti gruppi di pressione, che potrebbero scatenarsi in tutta la loro imponenza, data la ragguardevole entità degli interessi posti in essere con questa legge.

In secondo luogo vogliamo mettere su un piede di eguaglianza tutti e indistintamente i Comuni italiani e non concedere esenzioni che sarebbero soltanto soggettive, nel nostro caso, e quindi della peggiore specie.

L'emendamento inoltre tende ad estendere l'imposta sul suolo edificatorio o, come meglio vi piace, sulle aree fabbricabili, anche ai Comuni — e qui sta il punto di maggior importanza — di soggiorno e cura, perchè generalmente trattasi di piccoli Comuni che nella stragrande maggioranza dei casi hanno una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e quindi non potrebbero rientrare nel primo comma dell'articolo 1. Però, parliamoci chiaro, sono Comuni dove la speculazione sulle aree si è scatenata in tutta la sua imponenza. Vorrei citare un solo caso: nel piccolo Comune di Cinisello, distante da Milano 70 chilometri, che farà 2.000 anime, i milanesi comprano a tutto spiano e i contadini del posto ci ridono sopra e dicono: quei matti di milanesi ci comprano del terreno per accedere al quale occorrono le scale di corda e ce lo pagano 6.000-10.000 lire al metro quadrato! Sono prati ove il reddito è zero! Ora, siccome proprio in questi Comuni si disfrena la più inconsulta, sia pur limitata nello spazio, speculazione sulle aree, ecco il motivo per il quale nel nostro emendamento abbiamo voluto includere i Comuni dichiarati di cura e soggiorno. Le locali Amministrazioni comunali ne ritrarranno notevole beneficio.

Abbiamo incluso i Comuni contermini o limitrofi a quei grossi Comuni, che abbiano popolazione superiore ai 300.000 abitanti, perchè anche in questi Comuni contermini, che rientrano nell'orbita dei grandi centri, la speculazione delle aree si è sviluppata in modo eccezionale. Ho citato prima il caso di Cinisello, potrei citare anche il caso di Corsico, di Melegnano, e via di questo passo, per quel che concerne la sola Milano, che è la mia città.

Ecco il motivo per cui noi socialisti insistiamo per l'accettazione integrale del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sui due emendamenti in esame.

C E N I N I , *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento del senatore Fortunati, mentre invece è favorevole all'emendamento del senatore Roda.

Proporrebbe però che questo emendamento fosse così formulato: « È data facoltà ai Comuni di istituire una imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. La istituzione dell'imposta è obbligatoria per i Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, o Comuni capoluoghi di provincia, ovvero Comuni dichiarati di soggiorno o di cura, ovvero limitrofi di Comuni aventi non meno di 300.000 abitanti ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il Ministro ha già detto che è d'accordo sull'emendamento Roda. Per la formulazione si rimette al Senato.

P R E S I D E N T E . Senatore Sacchetti, insiste sull'emendamento che ha illustrato?

S A C C H E T T I . Sì.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dai senatori Fortunati ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Senatore Roda, accetta che il suo emendamento sia formulato come proposto dal senatore Cenini?

R O D A . Accetto

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento dei senatori Roda ed altri nel testo modificato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma dell'articolo 1 il Governo ha presentato un emendamento tendente a ripristinare il testo governativo, che era del seguente tenore:

« Si considerano fabbricabili le aree che, per conformazione fisica o superficie, anche

se suddivise fra più proprietari, siano utilizzabili a scopo edificatorio, secondo le norme edilizie in vigore, semprechè, se censite con reddito dominicale terreni, abbiano, nel momento in cui si applica l'imposta, ai sensi degli articoli 6, 7 e 12 un valore almeno dieci volte superiore a quello determinato in base al reddito stesso, ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 ».

R O D A . Sono molto meravigliato che il Governo, dopo aver accettato l'emendamento proposto dalla Commissione, con il quale era stabilito il parametro 7, viene adesso, all'ultimo momento, a proporre un parametro di 10 volte.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . In omaggio alla richiesta del senatore D'Albora, forse.

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ministro delle finanze ha facoltà di illustrare l'emendamento del Governo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. È vero che il Governo si è rimesso a suo tempo a quello che la Commissione avrebbe deciso. Si osserva però che il testo approvato dalla Camera portava la moltiplica del valore convenzionale per 10, poi è stato fatto osservare che già quel moltiplicatore, nell'intervallo di tempo che è trascorso, ha subito una riduzione del 10 per cento, perchè la base dalla quale si parte per il calcolo del valore agricolo è il prodotto di più fattori, cioè del reddito catastale, di un determinato modulo fisso annualmente stabilito dalla Commissione centrale, oltre che del coefficiente 7, 8, 10, o quel che sarà ma il modulo determinato dalla Commissione centrale è passato da 3 a 2,60, onde anche il prodotto, quale era stato determinato dalla Camera, è passato in realtà da 10 a 9 in quanto, per effetto della diminuzione di uno dei coefficienti, ha subito a sua volta una riduzione.

È per questo, oltre che per coerenza con il contegno che ha avuto alla Camera dei deputati, dove ha accettato il testo votato dall'Assemblea, che il Governo ha ritenuto

doveroso proporre l'emendamento tendente a ripristinare l'originario testo. Va aggiunto che il Governo si rimetterà al Senato se eventualmente il Senato dovesse insistere sul testo della Commissione, anche perchè non potrebbe ribellarsi.

Comunque il Governo ha ritenuto doveroso proporre il ripristino del testo che era stato approvato dalla Camera.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Io ho l'onore di oppormi alla proposta del Governo, non soltanto per i motivi di natura, direi, morale che ho prima esposto, ma soprattutto per motivi di carattere tecnico che esporrò ora. Se il Presidente me lo concede, illustrando tali motivi, darò anche ragione dell'emendamento presentato dalla nostra parte che fissa il coefficiente di rivalutazione in cinque volte.

Io ho l'impressione — che mi deriva dal consenso di qualche collega anche di parte democristiana — che non si sappia bene che cosa si vota in questo momento. Che cos'è, insomma, questo coefficiente?

Il valore del suolo, nel nostro caso agricolo, è la base di partenza per commisurare, in un secondo tempo, la plusvalenza; noi cominciamo a partire dal valore iniziale del terreno, poi, quando si venderà, ne conosciamo il prezzo, che sarà posto a confronto col valore iniziale, che è quindi importantissimo agli effetti di questa legge e che bisogna definire in maniera precisa se si vuole evitare un contenzioso che può pregiudicare dalle fondamenta la legge. Dal confronto, naturalmente, scaturirà la plusvalenza che è la base di misurazione della imposta.

Se così è, ho l'obbligo di illustrare agli onorevoli colleghi come abbiamo fatto il conto del valore iniziale di queste aree. Abbiamo preso a base il reddito dominicale, così come è iscritto in catasto, e l'abbiamo moltiplicato per quel famoso coefficiente, variabile di anno in anno (è così variabile che nemmeno il Ministro delle finanze in questo momento può ricordarne la misura,

se è 900 o mille volte) che è fissato dalla Commissione censuaria centrale, e ciò in virtù della legge dell'ottobre 1954, assai nota. Calcolato con questo sistema, il valore del terreno è comunque sempre inferiore al valore reale del terreno agricolo. E con questo breve inciso voglio qui dire come il legislatore abbia incredibilmente favorito i grossi proprietari terrieri perchè, agli effetti della successione, questo coefficiente censuario non può essere discusso, con ciò regalando, nel caso di successione, notevoli somme ai latifondisti, sotto forma di minore imposta.

Ma quando, dopo aver moltiplicato per 900 o mille volte il reddito dominicale, passiamo ad applicare il coefficiente previsto nella nostra legge sulle aree per stabilire il prezzo di partenza dell'area, le cose cambiano aspetto. Noi veniamo ad attribuire a questo terreno un valore tanto più alto quanto più alto sarà il coefficiente. Ed allora è evidente che togliamo notevole spazio all'arco di computo della plusvalenza.

Ma allora qui lascio la parola all'amico Cenini, competentissimo in materia, perchè è anche il sindaco di Chiari, un Comune essenzialmente rurale ed agricolo, il quale, nella sua relazione, che io raccomando alla vostra attenzione, perchè chiarissima e di fonte non sospetta, pone in evidenza « la fissazione di tale limite di valore minimo ad un livello notevolmente più elevato di quanto può comunque apparire proponibile (dal quintuplo si è passati a dieci volte di più del valore catastale calcolato con i coefficienti in atto per l'imposta di successione) e pertanto con un margine eccessivo (nella generalità dei casi), molto al di là degli stessi valori di mercato delle aree agricole ».

Se questo valeva per il coefficiente dieci qualche giorno fa, evidentemente vale ancora oggi per il coefficiente che ci propone il Governo; e vale anche per il coefficiente sette perchè, quando moltiplichiamo per sette quel famoso valore attribuito al terreno agricolo in base al coefficiente cui fa riferimento la legge 20 ottobre 1954, nella stragrande maggioranza dei casi siamo noi

to al di sopra del valore reale del terreno considerato come terreno agricolo e che poi diverrà oggetto di speculazione quando vi si costruiranno sopra le case.

Ed allora, se accettassimo la proposta fatta dal Governo, aggiungeremmo un regalo ingiustificato ai possessori di aree censite con reddito dominicale, e che sono ai margini dei grandi centri; aree che già oggi non si vendono più a pertiche, ma a metri quadrati. Mi sembra di essere stato esauriente.

Adesso voi dovete accettare o il nostro parametro di 5 o quello di 10 del Governo; la scelta a voi. Ma cerchiamo di non elargire strenne natalizie fuori luogo a chi non ne ha proprio bisogno!

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che non a caso, e non senza un attento esame di quelle che avrebbero potuto essere le ripercussioni sull'economia agraria, i Comitati di studio costituiti e presieduti dal Ministero delle finanze abbiano proposto di elevare a 10 il coefficiente di moltiplicazione del valore risultante dal reddito catastale a sensi della legge del 1954: aumento che è stato approvato poi dalla Camera.

Sono questi i dati di fatto: primo, le condizioni economiche dell'agricoltura, tali da non poter sopportare ulteriori aggravii, oltre tutto ingiustificati fino a che una presunzione di edificabilità fondata esclusivamente su un raffronto tra il valore venale e un valore teorico, ottenuto con l'applicazione di moltiplicatori sugli imponibili catastali, non fosse confermata da una maturazione di idoneità edilizia. In secondo luogo, lo stato di arretratezza del catasto fondiario: arretratezza neppure uniforme, ma diversa da zona a zona, per il che si rendeva e si rende necessario tener conto, non di situazioni medie, ma, almeno fino ad un certo punto, marginali.

Per questo doppio ordine di considerazioni pensiamo che il coefficiente di moltipli-

cazione 10 possa assicurare una sufficiente protezione dei valori agricoli, salvo i casi di colture specializzate.

D'altra parte, l'adozione del coefficiente 10 assicura ai Comuni la possibilità di assoggettare al nuovo tributo tutti i valori edilizi fiscalmente produttivi. Si aggiunga l'argomento già esposto dall'onorevole Ministro, per cui, con decreto 31 dicembre 1961, posteriore quindi all'approvazione del disegno di legge da parte della Camera, il coefficiente è stato ridotto a 2,70; si determina quindi l'equivalenza: 10 sta a 2,70 come 9 sta a 3; cioè quel 10 è già diventato di fatto un 9.

Analogamente, se il coefficiente fosse portato nominalmente a 7, per effetto della riduzione del coefficiente unico nazionale a 2,70 il moltiplicatore reale si ridurrebbe a 6,30.

Per queste ragioni sono favorevole alla proposta governativa di ripristinare il coefficiente 10.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento proposto dal Governo.

C E N I N I , *relatore*. È stata la Commissione ad emendare il testo della Camera dei deputati e perciò la Commissione è contraria all'emendamento proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo, non accettato dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Sempre sul secondo comma, i senatori Roda, Milillo, Banfi e Ronza hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « sette volte » con le altre: « cinque volte ».

Identico emendamento hanno presentato i senatori Mammucari, Spezzano, Sacchetti, Minio, Fortunati, Ruggeri, Montagnani Marelli e Pesenti.

Il senatore Braccesi ha invece presentato un emendamento tendente a sostituire le pa-

role: « sette volte » con le altre: « otto volte ».

Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questi emendamenti.

C E N I N I , *relatore*. La Commissione, un po' *oborto collo* da parte mia, accetta l'emendamento del senatore Braccesi per la considerazione che ha fatto il ministro Trabucchi, del cambiamento del coefficiente, ed anche per altre considerazioni, nella speranza che questo renda più agevole alla Camera l'iter definitivo della legge.

La Commissione naturalmente non accetta l'emendamento Roda.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il Governo deve per forza accettare l'emendamento del senatore Braccesi, poiché è il più vicino a quello del Governo che è stato ora respinto. Il Governo, per gli stessi motivi, è contrario all'emendamento Roda.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento dei senatori Roda ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(Il Senato non approva).

L'identico emendamento proposto dai senatori Mammucari ed altri è, ovviamente, precluso.

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Braccesi, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sempre sul secondo comma dell'articolo 1 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Roda, Milillo, Banfi e Ronza. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« Al secondo comma, sostituire le parole: " siano utilizzabili a scopo edificatorio, secondo le norme edilizie in vigore " con le altre: " siano comunque utilizzabili a scopo edificatorio " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Banfi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B A N F I . Signor Presidente, lo illustrerò brevissimamente. Constatato che in alcuni Comuni non esistono, attualmente, in vigore, norme edilizie, abbiamo preferito sostituire le parole del testo con le parole: « siano comunque utilizzabili a scopo edificatorio ». Si tratta, in realtà, di una pura modifica di forma.

B A T T A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, non comprendo questa cosiddetta « pura modifica di forma » che si vorrebbe apportare con questo emendamento. Quando si usa la espressione « siano utilizzabili a scopo edificatorio, secondo le norme edilizie in vigore », si dice qualcosa di concreto.

Gli onorevoli proponenti dell'emendamento chiedono, invece, di sostituire tale formulazione con l'altra: « siano comunque utilizzabili a scopo edificatorio ». Vorrei sapere dagli onorevoli colleghi come si possono usare certe aree, se non in base ai regolamenti edilizi vigenti nei Comuni dove le aree stesse saranno utilizzate. Credo, quindi, che bisogna spiegare meglio questo emendamento, per poter sostenere che si tratta di una modificazione di forma, o meglio, di una espressione diversa soltanto sotto il profilo formale. Ma io sono convinto che nell'emendamento si contenga qualcosa di più di una semplice modifica di forma. Con esso si penetra nella sostanza. Il disegno di legge si riferisce alle aree utilizzabili e non anche a quelle non utilizzabili alla

stregua dei regolamenti edilizi che governano la materia nella zona di utilizzazione.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, le chiedo scusa se intervengo prima del mio tempo, ma forse la questione potrebbe essere chiarita.

Mi pare che la preoccupazione del senatore Roda, nel presentare l'emendamento, sia quella di chiedersi che cosa succede laddove non c'è il regolamento edilizio; la preoccupazione del senatore Battaglia è quella di chiedersi che cosa succede per le aree che, secondo il regolamento edilizio, non sono edificabili, pur essendolo di fatto.

Riterrei che se sostituissimo le parole: « secondo le norme edilizie in vigore » con le parole: « tenuto conto delle norme edilizie in vigore », si potrebbe chiarire il senso dell'emendamento Roda ed anche il senso dell'articolo; nello stesso tempo si accontenterebbe anche il senatore Battaglia.

B A T T A G L I A. Sono d'accordo.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. E dico questo da un punto di vista di tecnica legislativa. Infatti la parola: « secondo » non deve intendersi come accenno ad una regola fissa che debba derivare da regolamento; si volle semplicemente dire che, se il regolamento ci fosse, se ne deve tener conto.

Il ministro Bosco in questo momento mi suggerisce che sarebbe forse più opportuno usare l'espressione: « tenuto conto delle norme edilizie in vigore, in quanto esistono ».

M I N I O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **M I N I O**. L'obiezione sollevata dal senatore Battaglia all'emendamento Roda credo sia del tutto ingiustificata, perchè il

senatore Battaglia non ha afferrato il senso esatto dell'emendamento, il quale, come giustamente rilevava il ministro Trabucchi, ha presente il grande numero, forse la maggioranza dei Comuni italiani, che non hanno nè piano regolatore, nè regolamento edilizio. Questa è la situazione obiettivamente esistente che tende ad essere superata dall'emendamento Roda. Quando il senatore Battaglia dice che non si può costruire in violazione di regolamenti, presuppone l'esistenza di qualcosa che molte volte non esiste. La formulazione proposta dal Ministro può accettarsi, purchè si aggiungano le parole: « ove esistano ». Mi pare però che sia da preferirsi la formulazione del senatore Roda che è più chiara.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

C E N I N I, *relatore*. La Commissione è d'accordo col testo proposto dal Ministro.

P R E S I D E N T E. I presentatori dello emendamento aderiscono a questa proposta?

B A N F I. Sì, purchè la nuova formulazione comprenda le parole: « là dove esistono ».

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo, secondo la formulazione proposta dal Governo: cioè sostituire le parole « secondo le norme edilizie in vigore », con le altre « tenuto conto delle norme edilizie in vigore là dove esistono ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul quarto comma dell'articolo 2 i senatori Roda, Banfi, Milillo e Ronza hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « se la costruzione sia stata iniziata posteriormente al 1° gennaio 1958 », con le altre: « se le costruzioni siano state iniziate posteriormente al 1° gennaio 1955 ».

Il senatore Banfi ha facoltà di svolgerlo.

B A N F I. Lo scopo di questo emendamento è chiaro. Alla data del 1° gennaio 1958 era

largamente nota l'esistenza del disegno di legge che stiamo discutendo che è stato poi formalmente presentato il 12 luglio 1958, immediatamente dopo le elezioni. Quindi è necessario anticipare la data del 1° gennaio 1958 a quella del 1° gennaio 1955 per poter ovviamente colpire le speculazioni che si sono fatte in relazione alla presentazione della legge.

Credo d'altra parte che questa retrodatazione si coordini con l'altra già prevista dei 10 anni per le aree. Quindi le due norme si integrano.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

C E N I N I , relatore. La Commissione non è favorevole a questo emendamento. Sembra alla Commissione che risalire al 1° gennaio 1958 significhi già comprendere un periodo di tempo molto considerevole e che non sia il caso di riportarsi al 1° gennaio 1955.

Pregherei anzi il collega Roda di voler ritirare l'emendamento.

R O D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O D A . Signor Presidente, vorrei aggiungere una spiegazione a quelle date dal collega Banfi: non dimentichiamo che la proposta di legge sulle aree fabbricabili è stata portata al Senato nel 1956 ed approvata virtualmente, nel 1956, dal Senato. Tutti gli interessati la conoscevano, nelle sue grandi linee, almeno molti mesi prima.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Il Governo vorrebbe anzitutto chiarire per coloro che forse non hanno esattamente compreso la portata di questa data, che non si tratta di retrodatazione. Qui si tratta di dire: si considerano come aree fabbricabili an-

che quelle sulle quali siano state fabbricate case costruite con volume inferiore a quello permesso dai regolamenti edilizi e dalle altre norme in vigore.

Sarebbe addirittura spaventoso se questa norma si applicasse anche per le nostre bellissime case antiche che nei centri medioevali sono naturalmente basse e nessuno di noi si sognerebbe mai di voler sostituire con grattacieli. Allora è necessario introdurre una data dopo la quale si possa considerare che la casa bassa sia stata eventualmente costruita semplicemente per evitare l'imposizione sulle aree fabbricabili.

La data di riferimento che è stata adottata alla Camera, quella del 1958, è presso a poco la data in cui è stato presentato nella seconda edizione questo disegno di legge. Risalire al 1956 vorrebbe dire risalire alla presentazione del precedente disegno di legge, disgraziatamente decaduto.

Detto questo, il Governo, che ha voluto chiarire di che cosa si tratta, si rimette al Senato, facendo presente che più corretta sarebbe la data del 1958, in quanto l'altro provvedimento è decaduto. Comunque decida il Senato, con la sua saggezza, quello che crede.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo al quarto comma, proposto dai senatori Roda, Banfi, Milillo e Ronza non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

All'ultimo comma dell'articolo 1 i senatori Spezzano, Minio, Mammucari, Sacchetti, Fortunati, Montagnani Marelli, Pesenti, Ruggeri, hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole « lavori di demolizione », le altre: « anche di fabbricati nei centri urbani ».

Il senatore Mammucari ha facoltà di svolgerlo.

M A M M U C A R I . Credo sia necessario aggiungere dopo le parole « demolizioni » il termine « di fabbricati », perchè, se dovesse restare la dizione che abbiamo nell'articolo,

potrebbe apparire che si tratti di demolizioni non si sa bene di che cosa su questi terreni. Tanto più che, se si legge interamente l'ultimo comma, potrebbe apparire che le demolizioni non riguardino gli edifici già costruiti, quali edifici per abitazione o anche di carattere industriale, ma che si tratti di demolizioni generiche, dato che si parla di movimenti di terra, di sbancamenti di rocce ed in genere di lavori di adattamento.

Insistiamo su questo emendamento, perchè, oltre alla speculazione sulle aree edificabili in zone di nuova costruzione, abbiamo il fenomeno molto serio, che si sta sviluppando al centro delle grandi città, di speculazioni su aree già edificate. Possiamo citare degli esempi, che riguardano la città di Roma, estremamente chiarificatori circa la necessità di inserire le parole « anche di fabbricati nei centri urbani » dopo le parole « lavori di demolizione ».

Abbiamo avuto la demolizione dei fabbricati industriali della ditta CLEDCA nella zona del Gianicolense. La CLEDCA occupava parecchie decine di migliaia di metri quadrati di terreno. In quella zona oggi è sorto un quartiere a costruzioni intensive. Quando vi era la CLEDCA il terreno era considerato zona industriale e poteva valere poche migliaia di lire al metro quadrato, ma quando la CLEDCA è stata liquidata e trasferita a Genova, abbiamo avuto un immediato aumento del prezzo delle aree, fino alla cifra di 60-80 mila lire al metro quadrato. Se non si dovesse approvare l'emendamento da noi suggerito, evidentemente non si potrebbe intervenire contro questo particolare tipo di speculazione sulle aree.

Secondo esempio. In questo periodo vi è tutta un'azione che si sta svolgendo da parte del Comune di Roma per fare trasferire gli impianti della « Purfina » in altra zona del comprensorio del Comune di Roma. Il Comune ha già deciso, per agevolare detto trasferimento, che l'area, sulla quale oggi sono gli impianti della « Purfina », estesa per parecchie decine di migliaia di metri quadrati, sia adibita a costruzioni intensive. Oggi il prezzo delle aree confinanti con quella della « Purfina » è già abbastanza elevato, ma nel momento in cui quegli impianti saranno

trasferiti, non soltanto le aree circostanti allo stabilimento, ma l'area stessa su cui oggi sorge la « Purfina », registrerebbero un enorme aumento di prezzo. E non si sa in che modo la legge potrebbe intervenire anche in questo caso.

Terzo esempio. Al centro di Roma si verifica la demolizione di una serie di edifici non fatiscenti, quali: case popolari dei ferrovieri, case dell'INCIS, case di postelegrafonici, e si costruiscono nuovi edifici. Il prezzo delle aree anche in questo caso aumenta in funzione del numero dei vani che le società, che hanno acquistato quei terreni, intendono costruire.

Quarto esempio. Noi abbiamo avuto a Piazza Aventino un caso estremamente indicativo della maniera in cui si può realizzare una plusvalenza estremamente elevata attraverso la demolizione di fabbricati già esistenti e la costruzione di nuovi fabbricati. Anche a Piazza Indipendenza abbiamo dovuto registrare un caso analogo. Sia la Federconsorzi che la Mutue Assicurazioni Torino hanno acquistato edifici non fatiscenti, edifici di organizzazioni sindacali o adibiti ad alloggi; hanno demolito questi edifici ed hanno costruito nuovi palazzi, adibiti ora ad uso di uffici o ad uso di albergo. Il prezzo dei terreni si è aggirato intorno a cifre dell'ordine di trecentocinquanta-quattrocentomila lire al metro quadrato.

Infine proprio in queste ultime settimane si assiste ad un processo di demolizione, nella prima periferia e al centro di Roma, di altri edifici, e il prezzo delle relative aree è arrivato a toccare la cifra di un milione di lire al metro quadrato.

Ebbene, se noi non indichiamo in maniera specifica che per « demolizione » si intendono anche le demolizioni di edifici industriali o commerciali o di case per abitazioni, noi non riusciremo a dare una formulazione precisa all'articolo in discussione, ai fini della tassazione

MONTAGNANI MARELLI Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI MARELLI. Signor Presidente, mi permetta, in aggiunta alla documentazione che il collega Mammucari ha portato a conforto del nostro emendamento, di citare alcuni esempi verificatisi nella città di Milano.

Nel primo semestre dell'anno in corso sono state demolite 1000 abitazioni alcune delle quali non avevano venti anni di età ed erano perfettamente abitabili, munite di tutti i servizi civili. Esse quindi sono state demolite unicamente con intento speculativo.

Alcuni anni fa, sempre a Milano, è stata demolita la fabbrica Bianchi; l'area disponibile ha reso alla Società proprietaria tanti miliardi quanti sono stati sufficienti per costruire un modernissimo stabilimento a Desio, ed è avanzato qualche miliardo per le piccole spese familiari!

Anche altre fabbriche sono state demolite in varie zone della città. E un esempio clamoroso mi pare sia quello della vecchissima fabbrica Pirelli, collocata in via Bordonì — oggi si chiama via Pirelli — prospiciente il piazzale Duca d'Aosta che tutti conoscono, perchè su di esso si affaccia quella magnifica costruzione assiro-babilonese che è la stazione di Milano!

Orbene, al posto della vecchia fabbrica si erge ora un immenso grattacielo che viene decantato come il più alto, il più bello e il più funzionale d'Europa. È indubbio che la società Pirelli ha guadagnato somme di denaro addirittura incommensurabili.

Mi pare quindi che, anche col conforto di questa esemplificazione, il nostro emendamento meriti di essere accolto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

CENINI, *relatore*. La Commissione ritiene superfluo questo emendamento.

Quando si parla di terreni che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, evidentemente s'intende parlare anche di fabbricati che debbono essere demoliti nei centri urbani. La Commissione è pertanto contraria all'emendamento che, come ho detto, ritiene superfluo.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Io non comprendo come il senatore Cenini possa dire che l'emendamento è superfluo. Al quarto comma si parla di ruderi di fabbricati di qualunque natura, e all'ultimo comma si parla di lavori di demolizione. Di che cosa?

La Commissione è d'accordo sul fatto che, se si tratta di demolizione di fabbricati nei centri urbani, il terreno debba essere compreso nella tassazione? Se è d'accordo, allora diciamolo nel testo della legge. Il più comprende il meno... (*Interruzioni dal centro*). Ma allora perchè si parla di ruderi di fabbricati? Il fabbricato comprende anche il rudere, e la demolizione deve comprendere tutto.

Mi pare che, qualora il testo rimanesse così come è, anche in sede giudiziaria potrebbe essere data un'interpretazione limitativa. Se il Comune andasse a chiedere l'imposta laddove si è demolito un intero fabbricato, quasi certamente l'interpretazione della Magistratura sarebbe a favore del proprietario, e non del Comune.

CENINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENINI, *relatore*. La Commissione ritiene che l'articolo sia chiaro. Quando si parla di suoli e di tratti di terreno che si possono rendere edificabili mediante lavori di demolizione, ci si riferisce a suoli e a tratti di terreno che possono trovarsi in qualsiasi posto; quindi sono senz'altro compresi anche i centri urbani e i fabbricati che debbono essere demoliti. (*Proteste dall'estrema sinistra*).

Mi pare sia opportuno non aggiungere parole superflue al testo della legge; se si fanno delle precisazioni che vengono ad escluderne altre, la legge diventa più difficilmente interpretabile. Ecco perchè la Commissione è contraria all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il Governo si permette di proporvi, come esempio, il fabbricato nel quale noi ci troviamo. Certamente, se venisse demolito, potrebbe essere sostituito da un grosso fabbricato. Quindi l'area di questo terreno, secondo il vostro emendamento, sarebbe considerata fabbricabile, in quanto, con la demolizione di questo palazzo, potrebbe essere oggetto di fabbricazione. Approvando l'emendamento si arriverebbe a questa conseguenza.

Invece nel testo del disegno di legge, quando si parla di aree fabbricabili per demolizione, evidentemente si intendono le aree sulle quali ci sia un piccolo dosso, un relitto, un pezzetto di muro, qualche cosa per cui. (*Commenti dalla sinistra*). Portate pazienza, perchè a me pare di averne portata abbastanza! Allora la questione mi pare che si ponga assai chiaramente: se si tratta di un'area — poichè il soggetto deve essere area, suolo, terra, cioè un'entità sulla quale si possa costruire — siamo perfettamente d'accordo che, anche se c'è un relitto, se c'è la necessità di uno sbancamento, di un ripianamento, di un movimento di terra, si tratta di area fabbricabile. Se invece si tratta di un fabbricato che dovrebbe essere demolito per costruire un nuovo fabbricato, non si tratta di area fabbricabile.

Tuttavia, come ha già detto il relatore, se qui oggi questo fabbricato fosse effettivamente demolito, nel passaggio da questo al nuovo fabbricato verrebbe sempre il momento in cui rimane solo la nuda terra. Ed allora, in quel momento, evidentemente emerge anche l'oggetto dell'imposizione. Questo vuole la logica: dopo la demolizione viene il vuoto, e dal vuoto nasce il pieno. Ma se invece si trattasse di super-costruire su questo fabbricato, non ci sarebbe questione di area fabbricabile.

Ecco perchè il Governo è contrario all'emendamento proposto dal senatore Mamucari.

F O R T U N A T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Io ammiro gli sforzi formali dell'onorevole Ministro. Ma il Ministro non conosce — mi sembra — la « tecnica » moderna delle demolizioni e delle costruzioni. Nella tecnica moderna delle demolizioni e delle costruzioni, può non risultare mai, fisicamente, un'area edificabile. Una mattina ci si accorge che il vecchio edificio è scomparso e che si è già iniziato a costruire un edificio nuovo.

Dobbiamo, dunque, essere precisi nelle dichiarazioni...

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Altro è essere, altro è accorgersene, l'attimo dell'area c'è stato sempre!

F O R T U N A T I . Ma bisogna che ci mettiamo d'accordo: in questo caso esiste o non esiste l'oggetto dell'imposizione?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. È esistito.

F O R T U N A T I . Allora, se deve esistere l'oggetto dell'imposizione, lo si deve pure chiarire. Da un punto di vista materiale la area non risulta, in quanto il più delle volte si utilizzano le vecchie fondamenta per costruire il nuovo edificio. Molte volte addirittura rimangono inizialmente in piedi tutti i muri perimetrali. Si costruisce, infatti, all'interno e una volta costruito all'interno, i muri perimetrali si abbattano. L'area quando è risultata edificabile? Queste situazioni vanno o non vanno chiarite? E poichè le speculazioni più scandalose nell'interno delle città avvengono attraverso demolizioni, bisogna fissare una definizione, che non dia luogo a scandalose evasioni legali. Non ha senso, perciò, affermare che l'emendamento è pleonastico. Si deve garantire pubblicamente, di fronte al Senato, che evasione legale non vi sarà. Noi non vogliamo, per quanto ci riguarda, che a distanza di due o tre anni, qualche Ministro affermi in Parlamento, a proposito della norma in discussione, che il Potere legislativo si è valso di una dizione impropria, che ha legittimato l'evasione e che ha posto

668ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

20 DICEMBRE 1962

anche la Magistratura in condizioni di doverne sanzionare la legittimità.

G E N C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* G E N C O . Spero che l'onorevole Fortunati vorrà riconoscere che in materia di costruzioni io ne so un po' di più dell'onorevole Ministro, non fosse altro per la mia qualità d'ingegnere!

Ora l'articolo 8, onorevole Fortunati, lei l'ha dimenticato. Infatti l'articolo 8, al primo comma, recita: « L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente... e soggetta all'imposta prevista dalla presente legge ». Mi pare dunque che stiamo facendo una questione di lana caprina. (*Commenti*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Spezzano ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 2.

L'incremento di valore delle aree, ai fini della presente legge, è determinato, nella prima applicazione dell'imposta, dalla differenza tra il valore dell'area, calcolato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1, ed il valore di mercato dell'area stessa alla data dell'alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, per atto tra vivi, o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria, quando si tratti di aree censite in catasto terreni alla data del 1° gennaio 1961 con attribuzione di reddito dominicale ed esistenti nel patrimonio dell'attuale intestatario da epoca ant-

cedente alla data di cui ai successivi articoli 5 e 25.

Ove il soggetto passivo dell'imposta provi che l'area aveva alla data di riferimento di cui agli articoli 5 e 25 un valore superiore di almeno un terzo a quello calcolato a norma del secondo e terzo comma dell'articolo 1, si applicano le norme del comma che segue.

Per la prima applicazione dell'imposta, relativamente ad ogni altra area, l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra il valore di mercato dell'area, alla data fissata ai sensi dei successivi articoli 5 e 25 o nel momento successivo alla data medesima in cui l'area sia entrata per atto tra vivi nel patrimonio dell'attuale contribuente, e il valore dell'area stessa nel momento dell'alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purchè per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria.

Per l'applicazione successiva dell'imposta, l'incremento di valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore di mercato accertato in occasione dell'ultima applicazione dell'imposta e quello accertato al momento della successiva alienazione a qualsiasi titolo avvenga, purchè per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Roda, Caleffi e Ronza. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

" L'incremento di valore delle aree, ai fini della presente legge, è determinato, nella prima applicazione dell'imposta, dalla differenza tra il valore di mercato delle aree stesse alla data dell'alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, per atto tra vivi, o a quella di inizio della sua utilizzazione edificatoria, quando si tratti di aree censite in catasto terreni alla data del 1° gennaio 1961 con attribuzione di reddito dominicale ed esistenti nel patrimonio dell'attuale intestatario da epoca anteriore alla data di cui ai successivi articoli 5 e 25, ed il valore delle

aree calcolato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1" ».

C E N I N I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dai senatori Roda ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Minio, Spezzano, Fortunati, Ruggeri, Montagnani Marelli, Sacchetti, Pesenti e Mammucari hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere gli ultimi tre commi.

F O R T U N A T I . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Sul terzo comma dell'articolo 2 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Roda, Caleffi, Ronza, Banfi e Milillo. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

« Sostituire il terzo comma con il seguente :

" Per la prima applicazione dell'imposta, relativamente ad ogni altra area, l'incremento di valore è determinato dalla differenza tra il valore dell'area nel momento dell'alienazione, a qualsiasi titolo avvenga, purchè per atto tra vivi, o all'inizio della sua utilizzazione edificatoria, ed il valore di mercato che l'area stessa aveva alla data fissata ai sensi dei successivi articoli 5 e 25 o nel precedente momento, successivo alla data in cui l'area sia entrata per atto tra vivi nel patrimonio dell'attuale contribuente " »

C E N I N I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dai senatori Roda ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario*:

Art. 3.

Nei confronti di tutte le società di capitali e nei confronti di altri soggetti, purchè questi ultimi risultino intestati su aree fabbricabili per un valore globale superiore a lire 100 milioni, l'imposta si applica, oltre che nei casi di alienazione o di utilizzazione edificatoria — secondo le norme stabilite dall'articolo 2 — e nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 per la prima applicazione dell'imposta, anche sulla differenza di valore raggiunta al compimento del decennio dalla data di riferimento di cui al secondo comma del successivo articolo 5 o al primo comma dell'articolo 25, o dalla ultima data rispetto alla quale sia stata applicata la imposta, se non vi sia stato nel periodo intermedio trasferimento per atto tra vivi od edificazione.

Col medesimo criterio l'imposta si applica per ogni decennio successivo alla data di applicazione dell'imposta.

P R E S I D E N T E . I senatori Roda, Ronza, Banfi e Milillo hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole « nei confronti di altri soggetti », le altre « anche se persone fisiche ».

Inoltre i senatori Roda, Ronza, Banfi e Caleffi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole « per un valore globale superiore a lire cento milioni », le altre « calcolato al momento di compimento del decennio ».

Il senatore Banfi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BANFI. Il primo comma mi pare si illustri da sè. Nel testo approvato dalla Commissione si dice: « Nei confronti di tutte le società di capitali e nei confronti di altri soggetti... »; gli altri soggetti sono molti ed è bene precisare che sono comprese anche le persone fisiche.

Per quanto riguarda il secondo emendamento la norma prevede che i terreni che non siano stati oggetto di compravendita, allo scadere di un decennio diventano soggetti di imposizione; e si dice che sono soggetti quando superano il valore globale di 100 milioni.

Bisogna precisare che il valore globale di 100 milioni deve essere calcolato al compimento del decennio, cioè al momento in cui diventano soggetti dell'imposta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

CENINI, relatore. La Commissione è favorevole; osserva soltanto, per quanto concerne il secondo emendamento, che si potrebbe dire « al momento di compimento del decennio », togliendo la parola « calcolato ».

TRABUCCHI, Ministro delle finanze. Il Governo è favorevole ai due emendamenti e ritiene opportuna la soppressione della parola « calcolato ».

RODA. D'accordo.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei fare una considerazione prima

che lei mette in votazione i due emendamenti. Infatti, qualora fosse approvato lo emendamento tendente ad aggiungere al primo comma le parole « al momento di compimento del decennio », cadrebbe necessariamente l'emendamento da me proposto insieme coi colleghi Sacchetti, Minio, Fortunati, Mammucari ed altri.

Il nostro emendamento, infatti, tende a sostituire nell'ultimo comma le parole « per ogni decennio » con le altre « per ogni quinquennio ». Se lei crede, signor Presidente, si potrebbe eventualmente mettere ai voti lo emendamento Roda soltanto per le parole « al momento di compimento del », lasciando in sospenso per ora la parola « decennio ».

PRESIDENTE. Ritengo che sia opportuno allora dare comunicazione al Senato del suo emendamento. Invito il senatore Segretario a darne lettura.

GENCO, Segretario:

« All'ultimo comma, sostituire le parole: " per ogni decennio ", con le altre: " per ogni quinquennio " ».

SACCHETTI, MINIO, FORTUNATI, RUGGERI, MAMMUCARI, PESENTI, MONTAGNANI MARELLI, SPEZZANO

PRESIDENTE. Il senatore Montagnani Marelli ha chiesto di illustrare questo emendamento. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI MARELLI. Lo illustrerò molto rapidamente, signor Presidente. Chiederei dei chiarimenti, piuttosto che fare osservazioni polemiche.

Io mi domando perchè si sia scelto il decennio, quando leggiamo che si tratta di società notevoli e con capitali cospicui. Allora mi pare che questo sia un trattamento troppo edulcorato, proprio per la ragione che non siamo di fronte a dei piccoli proprietari o a dei coltivatori diretti, piccoli proprietari che, bene o male, potremmo sempre rintracciare. Qui ci sono società che, a un certo momento, potrebbero anche sparire o trasformarsi e, astuti come sono i dirigenti delle società, specie di quelle immobiliari, credo che non

dovremmo meravigliarci se vedessimo sparire, nel corso del decennio, una quantità notevole di soggetti imponibili.

Per queste considerazioni mi pare che il nostro emendamento, tendente a ridurre il periodo da un decennio a un quinquennio, abbia una sua validità e debba essere preso in considerazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento dei senatori Sacchetti ed altri.

C E N I N I , relatore. La Commissione è contraria.

T R A B U C C H I , Ministro delle finanze. Il Governo è contrario e vorrebbe far presente che si tratta, in questo caso, dell'applicazione di un principio che è regolare soltanto quando ci sia un certo lasso di tempo, non si può, cioè, tassare un utile che non sia realizzato. Però, si può considerare realizzato un utile quando sia passato un certo lasso di tempo, per cui la plusvalenza si possa considerare acquisita al patrimonio.

Ergo — perdonate il latino — per questi motivi il Governo ritiene che sia necessario lasciar passare dieci anni, vale a dire un periodo di tempo sufficiente perchè aumenti o diminuzioni di valore possano essere considerati definitivamente acquisiti al patrimonio del proprietario o dell'avente diritto reale sull'area.

R U G G E R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U G G E R I . Il nostro emendamento concerne il solito problema che abbiamo sostenuto di voler risolvere nel corso di tutta la discussione.

La grossa società che paga oggi l'imposta reale restando proprietaria del terreno sa che deve poi pagare l'imposta ogni tanti anni. Ora, 5 anni passano con una certa rapidità, ma in 10 anni possono succedere tante cose. Fissando il limite di 5 anni la società può

essere indotta a mettere l'area sul mercato. Naturalmente avremmo proposto un'imposta annuale o biennale, ma non ci siamo fatte illusioni ed abbiamo proposto 5 anni.

Queste sono le ragioni per le quali insistiamo sul nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento al primo comma dell'articolo 3 proposto dai senatori Roda ed altri, tendente ad inserire dopo le parole: « nei confronti di altri soggetti », le altre: « anche se persone fisiche ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo emendamento al primo comma dell'articolo 3 proposto dai senatori Roda ed altri, tendente ad inserire dopo le parole: « per un valore globale superiore a lire 100 milioni », le altre: « al momento di compimento del decennio ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 3 proposto dai senatori Sacchetti ed altri, tendente a sostituire le parole: « per ogni decennio », con le altre: « per ogni quinquennio ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

G E N C O , Segretario:

Art. 4.

In ogni caso il valore iniziale è aumentato dei fattori incrementativi ai sensi dell'articolo 23.

Quando il valore di un'area fabbricabile sia stato determinato in via definitiva mediante l'accertamento per l'applicazione dell'imposta proporzionale sui trasferimenti te-

nendo conto della sua utilizzazione a scopo edificatorio, tale valore si assume anche come accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dalla presente legge, se la parte o il Comune non dimostrino che siano stati trascurati elementi influenti sulla valutazione in misura non inferiore ad un terzo.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

GENCO, *Segretario*:

Art. 5.

La deliberazione istitutiva dell'imposta deve indicare la data alla quale il Comune intende riferirsi per la determinazione dell'incremento tassabile.

La data di cui al precedente comma non può essere fissata anteriormente al 1° gennaio del terzo anno antecedente a quello nel quale la deliberazione è adottata.

PRESIDENTE. I senatori Fortunati, Sacchetti, Mammucari, Pesenti, Montagnani Marelli, Ruggeri, Spezzano e Minio hanno presentato un emendamento all'ultimo comma, tendente a sostituire le parole « terzo anno » con le altre « quinto anno ».

Il senatore Ruggeri ha facoltà di svolgerlo.

RUGGERI. Si tratta di un emendamento molto importante. L'articolo 5 del disegno di legge precisa che la deliberazione istitutiva dell'imposta deve indicare la data alla quale il Comune intende riferirsi per la determinazione dell'incremento tassabile, salvo che il Comune non può deliberare una data anteriore al 1° gennaio del terzo anno antecedente a quello nel quale la delibera è stata adottata. Noi chiediamo che il Comune possa risalire fino al quinto anno precedente. È un tentativo, sia pure modesto, di ricu-

perare gli arricchimenti degli anni precedenti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

CENINI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento dei senatori Fortunati ed altri all'ultimo comma dell'articolo 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

GENCO, *Segretario*:

Art. 6.

Gli incrementi di valore realizzati mediante il trasferimento delle aree di cui all'articolo 1 debbono essere dichiarati al Comune nella cui circoscrizione l'area si trova.

La dichiarazione deve contenere:

- a) l'esatta descrizione catastale;
- b) l'indicazione della ditta intestata in catasto e della ditta proprietaria;
- c) l'indicazione degli eventuali aventi diritto di enfiteusi, di superficie, di usufrutto o d'uso;
- d) il valore che deve essere preso a base per il calcolo degli incrementi imponibili secondo le varie ipotesi, in conformità di quanto disposto agli articoli 2 e 3;
- e) i fattori incrementativi di cui al successivo articolo 23;

f) le servitù o gli altri oneri reali gravanti sugli immobili ove influiscano sul valore venale;

g) ogni altro elemento necessario od utile per il calcolo dell'incremento di valore imponibile.

I notai e gli altri pubblici ufficiali sono tenuti a richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti di trasferimento della proprietà o di altri diritti reali di cui al successivo articolo 19 relativi ad aree soggette alla presente imposta che si effettuano con il loro ministero e a farne menzione nell'atto pubblico o in quello di autenticazione.

La dichiarazione ricevuta ai sensi del comma precedente deve essere trasmessa a cura dello stesso notaio o pubblico ufficiale al Comune competente, entro 20 giorni dalla data di registrazione dell'atto. Per i trasferimenti soggetti a condizione sospensiva, il termine decorre dalla denuncia di avveramento. Per gli atti privati la dichiarazione deve essere presentata entro 5 giorni da quello della registrazione a cura dell'alienante.

La liquidazione dell'imposta è fatta dal contribuente. L'ammontare relativo è versato in unica soluzione alla tesoreria comunale che ne rilascia quietanza in doppio originale uno dei quali è allegato alla dichiarazione.

Nel caso di trasferimenti che hanno luogo per atto della pubblica amministrazione o per sentenza di magistrato la dichiarazione è presentata dall'autorità che provvede alla formazione dell'atto o dalla cancelleria giudiziaria, entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento diviene definitivo o, se l'atto non contenga la liquidazione finale del prezzo o della indennità di esproprio, entro trenta giorni da quello in cui la determinazione del prezzo o della indennità sia definitiva.

Nell'ipotesi prevista al precedente comma del presente articolo l'autorità che provvede alla liberazione del prezzo o della indennità dispone, sulla base della dichiarazione presentata dall'interessato, la ritenuta, sul prezzo o sull'indennità, dell'imposta dovuta dall'espropriato e il versamento del relativo im-

porto al Comune competente. L'autorità medesima trasmette al Comune competente, nel termine di cinque giorni da quello dell'effettuato versamento dell'imposta, la dichiarazione di cui al secondo comma del presente articolo corredata dalla quietanza dell'eseguito versamento dell'imposta. Un secondo originale della quietanza è trasmesso al contribuente.

Qualora l'area si estenda in più Comuni, la dichiarazione e il versamento di cui al presente articolo debbono essere fatti al Comune nel cui territorio si trova la parte maggiore dell'area, con l'aggiunta di un prospetto di ripartizione degli incrementi imponibili da attribuire ai diversi Comuni interessati.

Il Comune che ha ricevuto il versamento, accettata o rettificata la ripartizione dell'imposta, effettua il versamento agli altri Comuni interessati.

La ripartizione dell'imposta diviene definitiva se, nel termine di 60 giorni dal ricevimento di copia della dichiarazione e del versamento della loro quota di imposta, gli altri Comuni interessati non chiedono la revisione della ripartizione stessa. Eventuali contestazioni sono definite in via amministrativa dall'intendente di finanza della provincia in cui ricadono i Comuni interessati. Se essi sono compresi in province diverse, la decisione spetta alla corrispondente autorità regionale, se costituita o, in difetto, al Ministro per le finanze

(È approvato).

Art. 7.

La richiesta al Comune della licenza di costruzione deve essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si intende edificare e di quella che sarà considerata accessorio al costruendo edificio.

Tale dichiarazione deve contenere anche tutte le indicazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 6

In mancanza della dichiarazione di cui al comma precedente il sindaco non può rilasciare licenza di costruzione.

Entro novanta giorni da quello in cui il Comune avrà notificato l'approvazione del progetto, il dichiarante di cui al primo comma deve effettuare il versamento di 1/24 dell'imposta dovuta. Gli altri 23/24 dovranno essere versati alla tesoreria comunale in ventitrè rate eguali, scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.

(È approvato).

Art. 8.

L'area risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente al 1° gennaio 1958 ed acquistato da non oltre tre anni da chi ne intraprende la demolizione o la rivende è soggetta all'imposta prevista dalla presente legge.

L'incremento di valore da assoggettarsi all'imposta è dato dalla differenza tra il valore di mercato dell'edificio demolito alla data in cui è entrato nel patrimonio del proprietario, aumentato delle spese di evacuazione e di demolizione, nonché degli interessi legali, ed il valore di mercato dell'area alla data della rivendita o del rilascio della licenza di costruzione.

L'imposta è dovuta dal proprietario che demolisce ed è corrisposta nei termini e con le modalità di cui all'articolo 7.

Nel caso di ricostruzione fatta dal proprietario del fabbricato demolito l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore è limitata ai soli casi in cui la nuova costruzione abbia un maggior volume esterno o, anche a parità di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti. L'imposta è applicata con le modalità di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Genco ha presentato un emendamento tendente a sopprimere all'ultimo comma le parole: « o, anche a parità di volume, un numero di vani almeno doppio di quello dei vani preesistenti ».

Il senatore Genco ha facoltà di svolgerlo.

* **G E N C O .** Onorevole Presidente, lo scopo del mio emendamento è questo: poichè nella città di Bari il risanamento edilizio avviene attraverso la demolizione di fabbricati vecchi e la ricostruzione di fabbricati nuovi con vani moderni di dimensioni piccole, laddove i vecchi sono di dimensioni grandi, e con piani anch'essi di altezza minima mentre i piani delle costruzioni preesistenti hanno una altezza di cinque metri ed oltre, io ho il timore che questo articolo, così come è congegnato, possa arrestare lo sviluppo edilizio di Bari. È per questo che, mentre ritengo che si debba procedere alla determinazione del plusvalore in caso di aumentato volume della costruzione, penso che ciò non si debba fare quando i vani sono aumentati, poichè è chiaro che adesso si tende a costruire vani di piccole dimensioni tanto che, ad esempio, anche un gabinetto di servizio nella comune dizione rappresenta un vano. Per questo ho proposto l'emendamento soppressivo.

R U G G E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U G G E R I . Signor Presidente, data l'ora tarda, propongo di rinviare alla prossima seduta il seguito della discussione.

G E N C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E N C O . Siccome l'articolo 8 è collegato con gli articoli 9 e 10 propongo di accantonare tali articoli, rinviandone a domani l'esame.

P R E S I D E N T E . Sta bene, accantoniamo allora gli articoli 8, 9 e 10.

Passiamo all'esame degli articoli successivi, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

C E M M I , Segretario :

Art. 11.

Quando ricorrono ambedue le ipotesi contemplate dai precedenti articoli 9 e 10, si

procede alla determinazione della quota imponibile per l'una e l'altra ipotesi separatamente in base alle norme contenute negli articoli medesimi e l'imposta si applica sulla quota risultante di maggiore importo.

(È approvato).

Art. 12.

Gli intestatari di aree fabbricabili di cui al primo comma dell'articolo 3 devono presentare, entro trenta giorni dal compimento del decennio di cui al richiamato articolo, dichiarazione analoga a quella indicata nell'articolo 6, relativa all'incremento di valore raggiunto dalle aree, accompagnata dalla ricevuta di versamento di 1/12 dell'imposta dovuta.

I successivi 11/12 debbono essere versati alla tesoreria comunale in undici rate eguali scadenti alla fine di ciascun bimestre solare successivo a quello in cui deve essere effettuato il primo versamento.

Le dichiarazioni possono essere spedite anche per via postale con le modalità di cui all'articolo 29 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

(È approvato).

Art. 13.

I Comuni, anche ai fini di formarsi un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del loro territorio, hanno facoltà di acquistare le aree, oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 12, primo comma, e all'articolo 25, quarto comma, al valore dichiarato agli effetti dell'imposta, maggiorato dagli interessi legali dalla data della dichiarazione a quella in cui l'indennizzo si renda esigibile per l'espropriato.

La deliberazione di acquistare deve essere notificata entro 12 mesi dalla dichiarazione del contribuente.

In mancanza di adesione degli aventi diritto il Comune può, entro i successivi 6 mesi, promuovere l'espropriazione delle aree al valore dichiarato.

Il decreto di espropriazione deve essere emesso dal prefetto, entro un anno dalla richiesta, previo deposito dell'indennità da parte del Comune espropriante.

Per quanto non è diversamente stabilito nel presente articolo, si applicano per l'espropriazione le norme vigenti in materia.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il seguente risultato della votazione per la nomina di un membro dell'Assemblea parlamentare europea:

Senatori votanti	136
Maggioranza	69

Ha ottenuto voti il senatore:

Cerulli Irelli	98
Voti dispersi	3
Schede bianche	35

Risulta eletto il senatore Cerulli Irelli.

Proclamo, inoltre, il seguente risultato della votazione per la nomina di un membro effettivo dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa:

Senatori votanti	136
Maggioranza	69

Ha ottenuto voti il senatore:

Conti	94
Voti dispersi	6
Schede bianche	36

Risulta eletto il senatore Conti.

Proclamo, infine, il seguente risultato della votazione per l'elezione di un membro supplente dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa:

Senatori votanti	136
Maggioranza	69

Ha ottenuto voti il senatore:

Caroli	94
Voti dispersi	5
Schede bianche	37

Risulta eletto il senatore Caroli.

Sull'ordine dei lavori

P R E S I D E N T E . Faccio presente che nell'ordine del giorno delle sedute di domani il disegno di legge n. 2300 è stato anteposto ai disegni di legge nn. 1884, 36 e 194, in quanto i Gruppi parlamentari hanno assicurato che su di esso avranno luogo soltanto dichiarazioni di voto.

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 4^a Commissione permanente (Difesa):

« Riscatto servizi militari » (2355), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche alle norme concernenti le pensioni privilegiate ordinarie alle vedove, ai genitori e ai collaterali dei militari » (2363), d'iniziativa dei senatori Piasenti e Donati, previ pareri della 1^a e della 4^a Commissione,

« Autorizzazione della vendita a trattativa privata dell'arenile del Volano in Comacchio, di mq. 163.192, appartenente al patrimonio dello Stato, in favore dell'Amministrazione provinciale di Ferrara » (2364), di iniziativa dei senatori Gallotti Balboni Luisa ed altri;

« Aumento del fondo di dotazione del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato » (2371);

della 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica » (2124-B), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;

« Norma integrativa all'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, sui concorsi riservati per la carriera di concetto ed esecutiva delle soprintendenze bibliografiche » (2358), di iniziativa dei senatori Baldini e Rosati, previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Assicurazioni sugli infortuni e malattie dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere » (2335), di iniziativa dei deputati Sinesio e Scalia, previo parere della 10^a Commissione;

dell'11^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Disposizioni per le assistenti sanitarie visitatrici provinciali » (2365), d'iniziativa dei senatori Indelli ed altri, previo parere della 1^a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Disposizioni per l'equo canone di affitto degli immobili urbani » (2349), di iniziativa del senatore Lami Starnuti;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli vedova del professore Arturo Nannizzi » (2337), di iniziativa dei deputati Vedovato e Viviani Arturo, previo parere della 6ª Commissione

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio » (2307), di iniziativa del deputato Resta;

« Miglioramenti a favore dei titolari di pensione liquidata secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, dell'ex Stato libero di Fiume, degli Enti locali ed Enti pubblici delle zone di confine passate sotto la sovranità di altri Stati » (2308), di iniziativa dei deputati Veronesi e Sciolis

Comunico inoltre che, nella seduta pomeridiana di oggi, la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (1961).

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

C E M M I , Segretario:

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se il voto della delegazione italiana all'O.N.U., contrario alla mozione di condanna del Governo portoghese per i crimini colonialisti compiuti in Angola è stato espresso su

diretta indicazione del Governo e del Ministro degli esteri e, in caso contrario, se il Governo intenda esprimere una posizione coerente con la condanna del colonialismo, più volte pronunciata dal Parlamento italiano, la cui dichiarata volontà non si riflette tuttavia nei consessi internazionali in cui l'Italia è rappresentata (609).

MENCARAGLIA, SPANO, DONINI, SECCHIA, PASTORE, MAMMUCARI, PELLEGRINI, VALENZI, LUPORINI, PALERMO, SCOTTI, GOMBI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per cui le autorità preposte alla difesa dell'ordine pubblico e delle libertà democratiche si rifiutano di prendere adeguate, doverose misure nei confronti di quelle associazioni che ripetutamente hanno organizzato ed organizzano a Roma ed in altre città attentati terroristici di tipo marcatamente fascista, fra cui brutali esempi sono i proditori tentati assalti alla tipografia del quotidiano « L'Unità » ed al circolo « Atheneum »; attentati che si propongono l'obiettivo di attaccare le libertà di associazione e di stampa riconquistate dagli italiani e garantite dalla Costituzione repubblicana (610).

SECCHIA, SPANO, LUPORINI, MAMMUCARI, MONTAGNANI MARELLI, DONINI, ROASIO, PALERMO, SCAPPINI, VERGANI, ZUCCA, VALENZI, GOMBI, GELMINI

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

C E M M I , Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 325, concernente i metodi del colonialismo comunista nell'Euro-

pa centrale ed orientale, approvata dalla Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione: essa invita i Governi membri ad opporsi alle accuse di « imperialismo » e di « colonialismo » che vengono dirette contro di loro all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sollevando pubblicamente la questione dei metodi del colonialismo sovietico quali sono applicati in Europa (3511).

VALMARANA

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, per conoscere il punto di vista del Governo sulle Risoluzioni nn. 229, 230 e 231, relative alla cooperazione culturale europea nell'ambito dei poteri locali, approvate dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in dette Risoluzioni: esse formulano voti per una attiva politica di cooperazione culturale e di scambi intermunicipali nell'ambito della Conferenza europea dei poteri locali (3512).

PICARDI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione B 333, concernente il mercato internazionale dei prodotti di base, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione: essa invita i Governi dei Paesi membri a creare, nel quadro delle esistenti organizzazioni internazionali, un sistema di assicurazione che garantisca gli Stati in via di sviluppo contro le fluttuazioni troppo violente dei mercati dei prodotti di base (3513).

VALMARANA

Al Ministro degli affari esteri, nel richiamare l'attenzione del Governo sulla Risoluzione n. 232, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa concernente l'Esposizione « Italia nostra difende Venezia », chiede come il Governo italiano intenda venire incontro all'opportuna iniziativa dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, tendente a studiare le possibilità esistenti in seno al Consiglio d'Europa per dare a « Italia nostra » una assistenza nel suo sforzo per preservare Venezia (3514).

VALMARANA

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 338, concernente i rapporti economici europei, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione: essa indica le ragioni economiche e politiche in favore di una rapida conclusione dei negoziati per l'adesione della Gran Bretagna al Mercato comune (3515).

PICARDI

Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 324, concernente nuove utilizzazioni industriali dei prodotti agricoli, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione: essa raccomanda agli Stati membri di organizzare studi approfonditi sulle possibilità di nuove utilizzazioni industriali dei prodotti agricoli (3516).

PICARDI

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non creda opportuno che le conferenze orarie conclusive siano fatte in maniera tale

che vengano sentiti i rappresentanti di tutte le zone e di tutti i Compartimenti, compresi, naturalmente, i parlamentari che lo desiderino; e ciò al fine di evitare alcune discontinuità alcuni mancati coordinamenti e, soprattutto, alcune mancanze di considerazioni di insieme, che rendono meno feconda l'attività della benemerita e grande Amministrazione ferroviaria, la quale sta a base della politica italiana dei trasporti (3517).

BARBARO

**Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 21 dicembre 1962**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 21 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Deputati REPOSSI ed altri e VENEGONI ed altri. — Modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: « Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali », e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: « Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro agricolo », e successive modificazioni ed integrazioni (2300) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; mo-

dificazioni al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (1884) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (36).

ZOTTA E CERICA. — Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglìoria (194).

III. Discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 103).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati RICCIO; FODERARO ed altri; ANGIOY e ROBERTI. — Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (1971) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione del disegno di legge:

Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione (2188).

La seduta è tolta (ore 20,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari